

Armonizzazione contabile

novità e adempimenti

Onore (BG) – 16 dicembre 2016
Elena Masini



Indice

- **Le operazioni di fine anno**
- **Il bilancio di previsione 2017-2019: prime indicazioni**
- **Il pareggio di bilancio e i vincoli di finanza pubblica**
- **La nuova contabilità economico-patrimoniale: enti che hanno avviato nel 2017 quali operazioni avviare nel 2017**

fi

Le operazioni di fine anno



LE VARIAZIONI DEL MESE DI DICEMBRE

n.	Tipologia	Rif. normativo	Soggetto competente
1	Istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa	Art. 175, c. 3, lett. a)	Consiglio comunale
2	Istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria	Art. 175, c. 3, lett. b)	Consiglio comunale
3	Utilizzo delle quote di avanzo accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti	Art. 175, c. 3, lett. c)	Consiglio comunale
4	Utilizzo delle quote di avanzo vincolato derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate	Art. 175, c. 3, lett. c)	Responsabile finanziario (o responsabile della spesa se previsto dal regolamento di contabilità)
5	Utilizzo delle quote di avanzo vincolato non rientrante nell'ipotesi di cui sopra	Art. 175, c. 3, lett. c)	Consiglio comunale
6	Reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese connesse a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate che maturano con la spesa e di contributi a rendicontazione	Art. 175, c. 3, lett. d) Art. 175, comma 5- quater, lett. e- bis	Responsabile finanziario (o responsabile della spesa se previsto dal regolamento di contabilità)



LE VARIAZIONI DEL MESE DI DICEMBRE

n.	Tipologia	Rif. normativo	Soggetto competente
7	Reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate non rientrate nelle ipotesi di cui sopra	Art. 175, c. 3, lett. d)	Consiglio comunale
8	Variazioni delle dotazioni di cassa	Art. 175, c. 3, lett. e)	Giunta comunale
9	Variazioni di esigibilità riguardanti la modifica delle previsioni di spesa (ed eventualmente delle entrate correlate) a seguito di aggiornamento del cronoprogramma, con creazione del fondo pluriennale vincolato	Art. 175, c. 3, lett. f) Art. 175, comma 5-quater, lett. b)	Responsabile finanziario (o responsabile della spesa se previsto dal regolamento di contabilità)
10	Variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente	Art. 175, c. 3, lett. g)	Responsabile finanziario (o responsabile della spesa se previsto dal regolamento di contabilità)



LE VARIAZIONI EX ART. 175, COMMA 5-BIS DEL TUEL (GIUNTA)

a) Utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato presunto di amministrazione, in esercizio provvisorio

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale a seguito del trasferimento del personale

d) variazioni di cassa

e) variazioni al FPV e capitoli correlati, effettuata in occasione del riaccertamento ordinario dei residui (salvo i casi di reimputazione parziale disposta dal responsabile finanziario)

NB: le variazioni devono essere trasmesse al Consiglio comunale secondo modalità previste nel regolamento di contabilità



LE VARIAZIONI EX ART. 175, COMMA 5-QUATER DEL TUEL (RESPONSABILI)

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato (tranne che per i trasferimenti)

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, e tra entrate e spese correlate senza FPV in termini di competenza e di cassa, da comunicare ogni tre mesi alla giunta

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate


d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi



**BILANCIO DECISIONALE
(BILANCIO DI PREVISIONE)**


**BILANCIO GESTIONALE
(PEG)**






LA FLESSIBILITA' DEL BILANCIO

CONSIGLIO



GIUNTA



Nell'ambito dello stesso programma e titolo la Giunta sposta le risorse con variazione di PEG

DIRIGENTI



Nell'ambito dello stesso programma, titolo e macro i dirigenti spostano le risorse con determina (resp. finanziario o resp. di settore in base al regolamento)

fi

La competenza potenziata, il fondo pluriennale vincolato e le variazioni di esigibilità



LA COMPETENZA POTENZIATA ED IL FONDO PLURIENNALE

LA **COMPETENZA FINANZIARIA** COSTITUISCE IL CRITERIO IN BASE AL QUALE LE OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE VENGONO IMPUTATE AGLI ESERCIZI FINANZIARI

*“Tutte le obbligazioni **giuridicamente perfezionate** attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.” (p.c. all. 1)*



LA COMPETENZA POTENZIATA ED IL FONDO PLURIENNALE

**Obbligaz. perfezionata
ed esigibile**

**imputazione in base
a scadenza**

IMPEGNI E ACCERTAMENTI ASSUNTI SULLA BASE DI OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE (VERI DEBITI E CREDITI) CHE IN BILANCIO VENGONO A MANIFESTAZIONE SOLO NEL MOMENTO IN CUI SONO ESIGIBILI.

I DUE CAPISALDI DELLA COMPETENZA POTENZIATA

OBBLIGO DI DARE INTEGRALE COPERTURA ALLE SPESE, ANCHE DIFFERITE, CON ENTRATE SUBITO ESIGIBILI (SOLO PER ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA)

COPERTURA FINANZIARIA IMMEDIATA



LA COMPETENZA POTENZIATA ED IL FONDO PLURIENNALE

L'OBBLIGO DI DARE IMMEDIATA COPERTURA FINANZIARIA ALLE SPESE E L'IMPUTAZIONE DELLE STESSE SU PIU' ESERCIZI IN BASE ALL'ANDAMENTO DELL'OPERA DETERMINA UNO "SQUILIBRIO" DI **ESIGIBILITA'**. RAGIONANDO SECONDO LE LOGICHE TRADIZIONALI INFATTI:

- A) NELL'ESERCIZIO IN CUI ACQUISISCO LE RISORSE, HO MAGGIORI ENTRATE RISPETTO ALLE SPESE (AVANZO);
- B) NELL'ESERCIZIO IN CUI MATURA LA SPESA, HO UN DISAVANZO.

PER SUPERARE QUESTO SQUILIBRIO E' STATO INTRODOTTO UN NUOVO STRUMENTO CONTABILE:

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO





L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA POTENZIATA RENDE NECESSARIA LA VALUTAZIONE DELLA TEMPORALITA' DELLA SPESA

COMPETENZA POTENZIATA

CRONOPROGRAMMA = INDIVIDUAZIONE SCADENZA

IMPUTAZIONE DELLA SPESA IN BASE ALLA SCADENZA

LA PROGRAMMAZIONE ASSUME UN RUOLO CENTRALE!!!



IL CRONOPROGRAMMA DI SPESA

Descrizione investimento	Importo opera	Anno di avvio opera	Esercizio	Fase	Esigibilità	Cassa
Costruzione nuova scuola elementare capoluogo	2.000.000	2015	2015	Progettazione e indizione gara	200.000	150.000
			2016	Stipula contratto, consegna cantiere, 1 e 2 SAL	800.000	500.000
			2017	3-4° SAL, collaudo	1.000.000	1.000.000
			2018	====	-	350.000
Finanziamento	70%	Contributo regionale edilizia scolastica (€ . 1.400.000)				
	30%	Avanzo di amministrazione (€ . 600.000)				

Questo tipo di cronoprogramma è necessario per opere complesse, la cui esecuzione richiede più anni. Per opere di minore entità può risultare sufficiente indicare su quali esercizi maturerà la spesa.

Per redigere il cronoprogramma è necessaria una “forte” regolamentazione dell’attività amministrativa. L’impossibilità di redigere i cronoprogrammi deve essere motivato come caso “eccezionale” nella nota integrativa al bilancio.



IL CRONOPROGRAMMA DI SPESA

Es: la costruzione di una nuova scuola del costo di €. 2.000.000 viene finanziata:

- a) per il 30% (€. 600.000) mediante risorse comunali (avanzo di amm.ne);
- b) per il 70% (€. 1.400.000) mediante contributo regionale così erogato:
 - il 10% di acconto ad approvazione progetto definitivo;
 - il 30% ad avvio dell'opera;
 - il saldo a rendicontazione.

In bilancio l'esigibilità del contributo non segue le tempistiche di erogazione, bensì quelle di maturazione della spesa (cronoprogramma). L'erogazione influisce sulle previsioni di cassa

Descrizione investimento	Spesa	1° anno		2° anno		3° anno	
		%	Importo	%	Importo	%	Importo
Costruzione scuola	2.000.000,00	10%	200.000,00	40%	800.000,00	50%	1.000.000,00
Finanziamento	Entrata	1° anno		2° anno		3° anno	
		%	Importo	%	Importo	%	Importo
Avanzo di amministrazione (30%)	600.000,00	100%	600.000,00	===		===	
Contributo regionale (70%)	1.400.000,00	10%	140.000,00	40%	560.000,00	50%	700.000,00

NB: la regione, a causa anche delle difficoltà di gestire centinaia di cronoprogrammi, potrebbe "imporre" una sua tempistica.



LA COMPETENZA POTENZIATA ED IL FONDO PLURIENNALE

Secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre le spese sono imputate agli esercizi in cui sono esigibili, le entrate devono essere subito disponibili, anche se vanno a finanziare spese su più anni. Per dare evidenza di risorse disponibili che sono state accantonate per finanziare spese future, nel bilancio è previsto il **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**.

LE FINALITA' DEL FPV

garantire la copertura di spese imputate ad esercizi successivi

rendere evidente la distanza temporale che intercorre tra l'acquisizione di entrate e l'effettivo impiego di risorse





LA FUNZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

LA COMPETENZA PURA: L'IMPEGNO IMPROPRIO


ANNO	ENTRATA	IMPORTO	ANNO	SPESA	IMPORTO	SBILANCIO
2016	Avanzo di amm.ne	2.000.000	2016	Realizzazione scuola	2.000.000	0
TOTALE		2.000.000	TOTALE		2.000.000	

LA COMPETENZA POTENZIATA E LO SQUILIBRIO DI ESIGIBILITA'

ANNO	ENTRATA	IMPORTO	ANNO	SPESA	IMPORTO	SBILANCIO
2016	Avanzo di amm.ne	2.000.000	2016	Realizzazione scuola	200.000	1.800.000
			2017	Realizzazione scuola	800.000	-800.000
			2018	Realizzazione scuola	1.000.000	-1.000.000
TOTALE		0	TOTALE		1.000.000	


IL FONDO PLURIENNALE E L'EQUILIBRIO DI ESIGIBILITA'

ANNO	ENTRATA	IMPORTO	ANNO	SPESA	IMPORTO	SBILANCIO
2016	Avanzo di amm.ne	2.000.000	2016	Realizzazione scuola	200.000	0
				FPV realizzazione scuola	1.800.000	
2017	FPV di entrata c/capitale	1.800.000	2017	Realizzazione scuola	800.000	0
				FPV realizzazione scuola	1.000.000	
2018	FPV di entrata c/capitale	1.000.000	2018	Realizzazione scuola	1.000.000	0
				FPV realizzazione scuola	0	
TOTALE		4.800.000	TOTALE		4.800.000	



LA COMPETENZA POTENZIATA ED IL FONDO PLURIENNALE


IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO è un “saldo finanziario, costituito da risorse **già accertate** destinate al finanziamento di obbligazioni passive **dell'ente già impegnate**, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata” (p.c. 5.4).



Le risorse possono essere spostate senza che cambi la spesa
(il FPV è un di cui)



LA COMPETENZA POTENZIATA ED IL FONDO PLURIENNALE





IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata scompaiono gli impegni impropri, ovvero gli impegni assunti per mantenere il vincolo di destinazione dell'entrata in assenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata. Quindi si possono presentare due casi:

**ACCERTO ED IMPEGNO,
RINVIANDO LA SPESA AD
ESERCIZI SUCCESSIVI**

**FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO**

**ACCERTO MA NON IMPEGNO
LA SPESA (mancano gli
elementi della obbligazione)**

**AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE.**

***Attenzione!!
Per le spese correnti rischio
rispetto vincoli di finanza
pubblica***



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

IL FPV IN CORSO DI ESERCIZIO

OBBLIGO DI COSTITUIRE IN CORSO DI ESERCIZIO IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

PER:

**TUTTE LE SPESE DI INVESTIMENTO
IMPEGNATE ED IMPUTATE SUGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI IN BASE A
SCADENZA,**

**A PRESCINDERE DALLA NATURA
VINCOLATA DELL'ENTRATA**

**TUTTE LE SPESE CORRENTI
FINANZIATE DA ENTRATE DI
NATURA VINCOLATA (contributi a
rendicontazione, multe codice
della strada, trattamento
accessorio premiante del
personale)**

NB: IL F.P.V. MI OBBLIGA A REPERIRE LE RISORSE NELL'ESERCIZIO PER FINANZIARE SPESE CHE SONO IMPUTATE SUGLI ESERCIZI SUCCESSIVI E QUINDI LIMITA LA CAPACITA' DI SPESA PER GARANTIRE L'EQUILIBRIO DI ESIGIBILITA'



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO


Riprendendo l'esempio della costruzione della nuova scuola, le previsioni di bilancio, tenuto conto del cronoprogramma di spesa e del finanziamento della stessa, saranno così formulate:

Descrizione	Previsioni		
	1° anno	2° anno	3° anno
Cap. 125.080 - Costruzione scuola	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00
Cap. 125.080/99 - FPV Costruzione scuola	540.000,00	300.000,00	
TOTALE SPESA	740.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
Descrizione	Previsioni		
	1° anno	2° anno	3° anno
FPV di entrata di parte capitale	-	540.000,00	300.000,00
Avanzo di amministrazione	600.000,00		
Contributo regionale	140.000,00	560.000,00	700.000,00
TOTALE ENTRATA	740.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00

- nel primo esercizio il FPV di spesa si determina come differenza tra entrate (maggiori) e spese. Non ho FPV di entrata
- negli anni successivi il FPV di entrata è sempre uguale al FPV di spesa dell'es. precedente;
- negli anni successivi il FPV di spesa è sempre determinato a pareggio.




IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO



Il FPV è allocato sia nella parte spesa che nella parte entrata del bilancio:


- in **parte spesa** serve per accantonare e rinviare a nuovo esercizio somme impegnate che saranno esigibili in futuro e finanziate da entrate già accertate;
- in **parte entrata** serve per finanziare le spese già impegnate che si renderanno esigibili in un determinato esercizio.





QUANDO SI COSTITUISCE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO?

Le previsioni di bilancio e l'accertamento delle entrate non sono da sole sufficienti a "costituire" il fondo pluriennale vincolato ed evitare che le risorse a fine esercizio non finiscano in avanzo. Per tramutare le previsioni del FPV in effettiva costituzione dello stesso, è necessario che vengano assunti gli impegni di spesa.



La costituzione del FPV garantisce continuità della gestione (analogamente a quanto accadeva con il residuo), senza dover attendere rendiconto (per avanzo) e bilancio di previsione (per applicazione avanzo).



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Al di fuori di questi casi il principio contabile non prevede la costituzione del FPV per spesa corrente. Ciò significa che:

TUTTI GLI IMPEGNI CORRENTI IMPUTATI AD ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO IN CORSO NON COPERTI DAL FPV SONO FINANZIATI CON ENTRATE DEL MEDESIMO ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE.

A RISCHIO GLI EQUILIBRI DI BILANCIO!!!!

L'ART. 183, COMMA 6, DEL TUEL E' NATO PER LIMITARE QUESTI RISCHI MA GENERA PROBLEMI APPLICATIVI CHE ALLO STATO ATTUALE DEVONO ESSERE CHIARITI.



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

PER EVITARE DI “SCARICARE” SU ESERCIZI SUCCESSIVI SPESE CHE HANNO GENERATO UTILITA’ PER L’ENTE NELL’ESERCIZIO PRECEDENTE, SI CONSIGLIA DI PREVEDERE NELLE CLAUSOLE DEI RAPPORTI OBBLIGATORI (CONTRATTI, PROVV. AMMINISTRATIVI, ECC.) L’ESIGIBILITA’ ANCHE SOLO DI UNA PARTE MATURATA AL 31 DICEMBRE OVVERO PAGAMENTI FRAZIONATI.

ES: contratto per servizio di assistenza fiscale della durata di un anno, decorrente da ottobre 2016 a settembre 2017. Il pagamento delle prestazioni può avvenire:

- a) tutto al termine (2017) e quindi l’impegno essere imputato al 2017 e sarà finanziato integralmente con risorse del 2017;
- b) a rate trimestrali, in tal caso una rata sarà imputata al 2016 e le restanti rate al 2017. Così facendo ogni esercizio finanzia la spesa che ha prodotto utilità in quell’esercizio.



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

IN TUTTI GLI ALTRI CASI, LE SPESE CORRENTI IMPEGNATE IN UN DETERMINATO ESERCIZIO ED IMPUTATE AD ESERCIZI SUCCESSIVI IN FUNZIONE DELLA ESIGIBILITA' SONO FINANZIATE CON LE ENTRATE CHE SARANNO ESIGIBILI NEL MEDESIMO ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE.

SPESA

REGISTRAZIONE		IMPUTAZIONE	
Esercizio 2016	10.000	Esercizio 2016	
		Esercizio 2017	10.000

**Finanziata con
entrate esigibili
nel 2017!!!
No FPV**

NB: occorre monitorare costantemente gli equilibri sul pluriennale al fine di evitare di impegnare spese che possono non trovare adeguata copertura.





IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

L'ITER PER L'IMPEGNO DI SPESA

FASE PREPARATORIA

(richiesta preventivi, schema contratto, individuazione contraente)

FASE CONTABILE

(individuazione scadenze obbligazione, verifica disponibilità finanziaria e coperture, assunzione impegno di spesa)

SPESA AD ESEGIBILITA' NON DIFFERITA

(ANNO DI SCADENZA = ANNO DI ASSUNZIONE IMPEGNO)

SPESA AD ESEGIBILITA' DIFFERITA

(ANNO DI SCADENZA \neq ANNO DI ASSUNZIONE IMPEGNO)

Spese c/capitale+correnti vincolate: si costituisce il FPV e posso trasferire la spesa da un esercizio all'altro in base al cronoprogramma (VARIAZIONE DI ESEGIBILITA')

Spese correnti non vincolate: NON si costituisce il FPV. NON posso utilizzare le risorse dell'esercizio ma quelle previste sugli esercizi successivi senza possibilità di spostamento

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

fi

1° CASO: IMPEGNO CORRENTE AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

L'ente sottoscrive un contratto per il noleggio di attrezzatura dal 1° dicembre 2016 al 28 febbraio 2017, per un importo complessivo di 12.000 euro. Il contratto prevede il pagamento integrale al termine del periodo di noleggio.

IMPUTAZIONE 2017



CAPITOLO	2016	2017	2018
Noleggio attrezzature	15.000	6.000	6.000



**I FONDI NON SONO
SUFFICIENTI**

Trattandosi di spesa corrente normale non è possibile trasferire le risorse dal 2016 al 2017. Quindi per poter procedere l'ente può:

- modificare le clausole contrattuali prevedendo parte del pagamento sul 2016
- incrementare il capitolo sul bilancio 2017

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

fi

2° CASO: IMPEGNO CORRENTE VINCOLATO AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

L'ente nel 2016 attribuisce un contributo di €. 10.000 ad un'associazione di volontariato per interventi sociali finanziato con entrate vincolate già incassate. Il contributo sarà erogato nel 2017 dietro rendicontazione delle attività.

IMPUTAZIONE 2017



CAPITOLO	2016	2017	2018
Contributo ad associazioni di volontar.	10.000	0	0



Trattandosi di spesa corrente vincolata è possibile, tramite variazione di esigibilità, trasferire le risorse dal 2016 al 2017 mediante il fondo pluriennale vincolato.



LA VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'

Esercizio 2016

CAPITOLO DI SPESA	Stanziam. precedenti	Variazione	Stanziamenti aggiornati
Contributo ad associazioni di volontar.	10.000	-10.000	0
FPV contributi ad associazioni volont.	0	+10.000	10.000

Esercizio 2017

CAPITOLO DI ENTRATA	Stanziam. precedenti	Variazione	Stanziamenti aggiornati
FPV di parte corrente	0	+10.000	10.000

CAPITOLO DI SPESA	Stanziam. precedenti	Variazione	Stanziamenti aggiornati
Contributo ad associazioni di volontar.	0	+10.000	10.000

La variazione è di competenza del responsabile finanziario o, se disciplinato nel regolamento di contabilità, del responsabile della spesa.



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta XXXXX il servizio di noleggio delle attrezzature dal 1° dicembre 2015 al 28 febbraio 2016, per un importo di €. 12.000,00 IVA compresa;

2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2016				
Cap./Art.	340	Descrizione	Noleggio attrezzature		
Miss./Progr.	06.01	PdC finanz.	U.1.03.02.07.999	Spesa non ricorr.	SI
Centro di costo				Compet. Econ.	01/01/15-28/02/16
SIOPE	1399	CIG	ZF568N00	CUP	
Creditore	Ditta XXX				
Causale	Noleggio attrezzatura dal 1° dicembre 2015 al 28 febbraio 2016				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	€. 12.000	Frazionabile in 12	NO

NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Noleggio attrezzature	28 febbraio 2016	31 marzo 2016	€. 12.0000



IL FPV A RENDICONTO

p.c. all. 4/2, punto 5.4

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. **Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:**

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, **a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione**, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.



IL FPV A RENDICONTO

Come abbiamo visto in occasione della variazione legata al riaccertamento ordinario, il FPV con il rendiconto si costituisce SEMPRE, tranne quando insieme alla spesa viene reimputata anche una entrata correlata. Esso infatti ha la funzione di dare copertura finanziaria agli impegni reimputati, che diversamente dovrebbero essere finanziati o da avanzo o da entrate di competenza.

Figura 12: La costituzione del FPV in occasione della reimputazione dei residui passivi

Fasi	ESERCIZIO 2015		ESERCIZIO 2016	
	Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
Gestione	=====	Impegno 1.000	====	====
Riaccertamento ordinario	=====	Impegno 1.000 FPV 1.000	FPV 1.000	Impegno 1.000


**Reimputazione contabile
e costituzione del FPV**



NB: l'impegno deve essere correlato ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, ma non esigibile. Non può trattarsi di un mero accantonamento di risorse!!!



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO





LA DIFFERENZA TRA PREVISIONE E COSTITUZIONE DEL FPV

E' necessario tenere distinto, per ogni capitolo di FPV:

- a) **la previsione;**
- b) **la sua effettiva costituzione**, che può essere diversa dalla previsione se non ho impegnato tutto ma solo una parte. La differenza rispetto ad un capitolo normale sta nel fatto che in quello del FPV non vedo gli impegni e quindi il controllo va effettuato tramite l'ausilio del software oppure in via autonoma.

CAP.	Descrizione	Previsione capitolo 2015	Impegnato sul 2016	Disponibilità capitolo	Fin. FPV
Stanziamento capitolo					
21000/99	Manutenzione straordinaria viabilità	€ 150.000,00		€ 50.000,00	
Impegni					
342/2015	Rifacimento manto stradale capoluogo		€ 100.000,00		
	TOTALE	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	

FPV al 31 dicembre 2016
Dato che appare nel rendiconto 2016



LA DIFFERENZA TRA PREVISIONE E COSTITUZIONE DEL FPV OVVERO: QUANDO SI COSTITUISCE IL FPV?

Il FPV si costituisce SOLO in presenza di impegni perfezionati ma non esigibili

**ACCERTO ED IMPEGNO,
RINVIANDO LA SPESA AD
ESERCIZI SUCCESSIVI**

**FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO**


L'impegno deve essere:

- certo;
- liquido;
- esigibile dopo il 31/12,

ALTRIMENTI LE SOMME VANNO

**ACCERTO MA NON IMPEGNO LA
SPESA (mancano gli elementi
della obbligazione)**

**AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE**





***IL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO NON PUO' SOSTITUIRE
I VECCHI RESIDUI DI
STANZIAMENTO O I VECCHI
IMPEGNI TECNICI.***



L'INVIO DEI DATI ALLA BDAP

Con DM 12 maggio 2016 sono state approvate le modalità ed i tempi di trasmissione dei dati alla BDAP da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 13, c. 3, della legge n. 196/2006 e dell'art. 18, comma 2, del d.Lgs. n. 118/2011.

Documentazione	Obbligo di trasmiss. BDAP	Decorrenza	Tempistica
Bilancio di previsione	SI	Bilancio 2016	1-31 dicembre 2016
Rendiconto della gestione	SI	Rendiconto 2016	Entro 30 maggio 2017*
Bilancio consolidato	SI	Bilancio 2016	Entro 30 gg da approvazione
Piano degli indicatori e dei risultati attesi	SI	Bilancio 2017 e rendiconto 2016	Entro 30 gg da approvazione
Variazioni di bilancio**	NO	=====	=====

* Se a tale data non è approvato il rendiconto, si trasmettono i dati di preconsuntivo

** Obbligo superato dal DL 113/2016

fi

Il bilancio di previsione 2017-2019: prime indicazioni



PROROGA DEL TERMINE

L'ARTICOLO 1, COMMA 454, DEL DDL DI
BILANCIO 2017 PROROGAAL

28 FEBBRAIO 2017

IL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2017



PROROGA DEL TERMINE

L'ARTICOLO 1, COMMA 455, DEL DDL DI
BILANCIO 2017 PROROGA IL TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DUP AL

31 DICEMBRE 2016



NON VIENE PROROGATO IL TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO



LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2017

TERMINE ORDINARIO	TERMINE PROROGATO	COSA
31 luglio 2016	=====	Delibera di Giunta di presentazione del DUP 2017-2019
regolamento	=====	Acquisizione parere organo di revisione
Termine fissato nel regolamento (ca. entro settembre 2016)	=====	Delibera di Consiglio comunale di votazione del DUP (approvazione o indirizzi per la modifica) <i>NB: è necessaria!!!!</i>
15 novembre 2016	31 dicembre 2016	Delibera di Giunta di:
15 novembre 2016	=====	<ul style="list-style-type: none">• presentazione nota di aggiornamento al DUP• approvazione schema di bilancio
regolamento		Acquisizione parere organo di revisione
31 dicembre 2016*	28 febbraio 2017*	Delibera di Consiglio Comunale di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 e del bilancio di previsione

* Termine perentorio



PROROGA DEL TERMINE

ESTRATTO DEL PARERE ESAMINATO DALLA CONFERENZA STATO CITTA' NELLA SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 2016, SUL QUALE E' STATO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE.

Punto 1) all'ordine del giorno

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) E DI DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Parere ai sensi dell'art. 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Parere favorevole

L'ANCI esprime parere favorevole circa la proposta di differire al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 da parte dei Comuni. (...)

Per quanto riguarda il Documento unico di programmazione, si prende atto della inopportunità segnalata dai Ministeri competenti di determinare un nuovo termine che riguarderebbe la sola nota di aggiornamento (il termine attuale è il 29 febbraio p.v.), sottolineando che **il termine in questione ha comunque carattere ordinatorio; il termine ultimo deve dunque intendersi quello di approvazione da parte della Giunta del bilancio di previsione finanziario.**

Più in generale, dal momento che la sezione operativa del DUP prevede l'analitica programmazione delle entrate e della spese, che devono essere coerenti ed armonizzate con la struttura del bilancio che si andrà ad approvare, appare opportuno, in questa prima fase di applicazione della riforma contabile e nelle more di una più organica sistemazione delle scadenze contabili, rendere contestuali i termini di approvazione dei due documenti di programmazione, così da favorire un'organica pianificazione delle attività comunali. **Si ritiene pertanto opportuno e non incoerente con la normativa vigente che il DUP o la sua eventuale nota di aggiornamento siano presentati dalla Giunta al Consiglio comunale contestualmente allo schema del bilancio di previsione per l'approvazione nei termini indicati.**



LE SANZIONI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L'art. 9, commi da 1-*quinquies* a 1-*octies* del DL 113/2016 (L. n. 160/2016) ha introdotto nuove sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini di approvazione e invio di bilanci/rendiconti alla BDAP. Viene invece superato l'obbligo di trasmettere le variazioni di bilancio.

Mancato rispetto dei termini per:	Divieto di assunzione *	Scioglimento consiglio comunale	Decorrenza sanzione divieto assunzione
Bilancio di previsione: <ul style="list-style-type: none">• approvazione• invio BDPA entro 30 gg successivi	SI SI	SI NO	Bilancio 2017-2019
Rendiconto: <ul style="list-style-type: none">• approvazione• invio BDPA entro 30 gg successivi	SI SI	SI NO	Rendiconto 2016
Bilancio consolidato: <ul style="list-style-type: none">• approvazione• invio BDPA entro 30 gg successivi	SI SI	NO NO	Consolidato esercizio 2016

* Il divieto opera fino a quando l'ente non adempie ed è esteso a tutte le tipologie contrattuali (come per il patto/pareggio)



PARERE ORGANO DI REVISIONE SU BILANCIO DI PREVISIONE

Su sollecitazione dell'ANCI, è stato modificato l'art. 174, comma 1, del TUEL che disciplina, al fine di rendere più semplice l'iter di approvazione del bilancio. Nella sostanza viene a meno l'obbligo di depositare la relazione dell'organo di revisione insieme allo schema di bilancio e di DUP entro il 15 novembre. **Sarà il regolamento di contabilità a disciplinare la materia.**

PRIMA	DOPO
1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.	<i>1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno</i> secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.



PARERE ORGANO DI REVISIONE SU BILANCIO DI PREVISIONE

NOTA DI LETTURA ANCI-IFEL ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DL 113/2016 DEL 5 AGOSTO 2016

L'articolo 9-bis introduce alcune importanti modifiche al testo unico degli enti locali in chiave di parziale armonizzazione e semplificazione delle regole contabili.

In particolare, la norma di cui alla lettera a) modifica l'art. 174 TUEL, prevedendo che la presentazione dei documenti di programmazione (bilancio di previsione, finanziario e DUP, corredati dei rispettivi allegati) da parte della Giunta al Consiglio comunale sia disciplinata dal regolamento di contabilità e non necessiti del parere Organo di revisione dei conti. **Tale parere potrà essere presentato dal revisore, in qualità di organo di collaborazione del Consiglio, prima dell'avvio dell'iter di discussione in Consiglio dei documenti ai fini della loro approvazione, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità degli enti locali.**



PARERE ORGANO DI REVISIONE SU BILANCIO DI PREVISIONE

*IN VISTA DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO
BILANCIO DI PREVISIONE 2017, POTREBBE
RISULTARE OPPORTUNO MODIFICARE IL
REGOLAMENTO DI CONTABILITA', AL FINE DI
PREVEDERE LA TRASMISSIONE DELLA
RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL
BILANCIO AL CONSIGLIO COMUNALE DOPO IL
DEPOSITO E CONTESTUALMENTE ALLA
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PER L'APPROVAZIONE.*



PARERE ORGANO DI REVISIONE SU BILANCIO DI PREVISIONE

ESEMPIO DI NORMA REGOLAMENTARE

Art. AA – Processo di predisposizione e approvazione del DUP

(...)

Il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria da rilasciare, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b.1) del TUEL, viene acquisito in occasione della presentazione dello schema di bilancio di previsione e della nota di aggiornamento al DUP, come previsto dall'articolo XX.

Art. XX – Processo di predisposizione e approvazione del bilancio

(...)

La Giunta Comunale approva lo schema di bilancio e tutti i documenti allegati, di norma, entro il 15 novembre ai fini della loro presentazione al Consiglio comunale. A tal fine viene disposto il deposito degli atti, da comunicarsi ai consiglieri secondo modalità telematiche, per un periodo non inferiore a giorni*. Contestualmente trasmette il bilancio all'organo di revisione per la resa del relativo parere, che sarà messo a disposizione dei consiglieri comunali all'atto della convocazione del consiglio per l'approvazione del bilancio, secondo modalità e tempi stabiliti dall'apposito regolamento.

*Indicare il periodo minimo di deposito (15, 20, 30 giorni).



RAPPORTI TRA BILANCIO GESTIONALE E BILANCIO PREVISIONALE

Lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione è un documento diverso rispetto al bilancio di previsione in corso di gestione. Pertanto le variazioni al bilancio in corso di gestione non si estendono automaticamente allo schema di bilancio in corso di approvazione ma, se necessarie, sono oggetto di una esplicita distinta variazione (Arconet, FAQ n. 15).

VARIAZIONE AL

**BILANCIO
GESTIONALE**

VARIAZIONE AL

**BILANCIO
PREVISIONALE**



**SONO DOCUMENTI DIVERSI: IL BILANCIO PREVISIONALE NON
PUO' ESSERE VARIATO AUTOMATICAMENTE**




RAPPORTO TRA BILANCIO GESTIONALE E BILANCIO PREVISIONALE

Organo	Deposito bilancio e approvazione bilancio	Approvazione nuovo bilancio e apertura nuovo esercizio <i>oppure</i> Approvazione nuovo bilancio e variazioni disposte in esercizio provvisorio
Giunta comunale	Presentazione di emendamento per adeguamento schema bilancio alle variazioni	Presenta al Consiglio una variazione al bilancio funzionale ad adeguare il bilancio alle variazioni intervenute (se di competenza del Consiglio) o approva la variazione se di propria competenza.
Dirigenti	=====	Varia oltre al bilancio gestionale anche il nuovo bilancio previsionale. La variazione può essere disposta con il medesimo provvedimento. Ad es: <ul style="list-style-type: none">➤ Variazione di esigibilità al FPV➤ Variazioni compensative tra capitoli dello stesso macro.
Consiglio	=====	Approva la variazione al bilancio previsionale, se di propria competenza. La variazione può essere disposta con il medesimo provvedimento.



RAPPORTO TRA BILANCIO GESTIONALE E BILANCIO PREVISIONALE



Le variazioni effettuate al bilancio in corso di gestione non si estendono automaticamente al bilancio 2017/2019, ma sono oggetto di una esplicita e distinta variazione di bilancio



DISALLINEAMENTO TRA BILANCI

Tra il bilancio gestionale ed il bilancio previsionale possono verificarsi dei disallineamenti su determinate poste che devono essere tenute in debita considerazione al fine di evitare squilibri di bilancio.


**PREVISIONI 2017
OLD**



**PREVISIONI 2017
NEW**

*Attenzione agli impegni
che vengono assunti sul
2017 entro il 31/12*

FCDE 2017 OLD



FCDE 2017 NEW

*Cambiano i criteri di
calcolo*

FPV SPESA 2016




FPV ENTRATA 2017

*Le due poste possono non
coincidere*



DISALLINEAMENTO TRA BILANCI



SONO 2 DOCUMENTI CONTABILI DIVERSI!!!!

**IMPEGNI DI SPESA
CORRENTE A FINE
ANNO CON ESIGIBILITÀ
SUL 2017**

presi sul 2017 del **BILANCIO 2016/2018**
**MA, tenendo conto dei nuovi stanziamenti sul
2017/2019 che potrebbero essere stati ridotti**



DISALLINEAMENTO TRA BILANCI

**FCDE 2017
BILANCIO 2016/2018**



**FCDE 2017
BILANCIO 2017/2019**

le previsioni di entrata su cui si calcola il FCDE possono essere cambiate

Il metodo di calcolo della % della media di incasso sul quinquennio considerato è cambiato:

FCDE 2016/2018


- 4 anni:
(incass.comp + incass.res)/accert.
- 1 anno: incass.comp/accert.

FCDE 2017/2019

- 3 anni:
(incass.comp + incass.res)/accert.
- 2 anni: incass.comp/accert.



DISALLINEAMENTO TRA BILANCI



N.B.

Non tutti gli enti gestiscono l'FPV di spesa nel bilancio di previsione. Soltanto quelli che utilizzano cronoprogrammi o che già a preventivo costituiscono l'FPV per la produttività del personale o le spese legali



I QUADRI RIEPILOGATIVI DEL BILANCIO



All. a Risultato di amministrazione presunto

All. b Composizione per missioni e programmi del FVP

All. c Composizione accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

All. d Limiti di indebitamento degli enti locali

All. e Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

All. f Funzioni delegate dalla regione

All. g Pareggio di bilancio



PIANO DEGLI INDICATORIE DEI RISULTATI ATTESI

Con il DM 22/12/2015 sono stati approvati i nuovi indicatori di bilancio.

BILANCIO 2017-2019



**PIANO
DEGLI INDICATORI**

RENDICONTO 2016




**PIANO DEI RISULTATI DI
BILANCIO**

Nb: l'obbligo riguarda gli enti locali nonché gli organismi e gli enti strumentali in contabilità finanziaria



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		20..	20..	20..	
1 Rigidità strutturale di bilancio					
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)			
2 Entrate correnti					
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)			
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)			
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)			
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)			



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		20..	20..	20..
3 Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanzamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)		
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro			
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanzamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)		
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)		



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		20..	20..	20..	
4 Esternalizzazione dei servizi					
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV			
5 Interessi passivi					
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")			
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"			
6 Investimenti					
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV			
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		20..	20..	20..
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)			
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)			
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)			
7 Debiti non finanziari				
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")			



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		20..	20..	20..
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]			
8 Debiti finanziari				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)			
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate			



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		20..	20..	20..
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)		
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate		



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		20..	20..	20..
11 Fondo pluriennale vincolato				
11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>			
12 Partite di giro e conto terzi				
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>			
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>			



IL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE/1

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1	0,00
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio N-1	0,00
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio N-1	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N-1	0,00
	Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio	
=	di previsione dell'anno N	0,00
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1⁽²⁾	0,00



IL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE/1

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 ⁽⁴⁾		
Fondoal 31/12/N-1 ⁽⁵⁾		
Fondoal 31/12/N-1		
	B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli da specificare		
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 ⁽⁷⁾:		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Utilizzo altri vincoli da specificare		
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00



PROGRAMMA BIENNALE BENI E SERVIZI: PROROGA AL 2018

424. L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, **si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.**

**PROGRAMMA BIENNALE
BENI E SERVIZI**



***PROROGA AL
2018!!!!***

fi

Gli equilibri ed i vincoli della gestione di cassa

fi

L'imminente superamento dell'obbligo del pareggio di cassa previsto dal DDL di riforma della legge n. 243/2012 non significa che tale aspetto della gestione finanziaria sia superato.

Rimangono i **vincoli sulla gestione di cassa previsti dall'attuale ordinamento contabile** (Tuel e principio contabile applicato all. 4/1 del d.Lgs. n. 118/2011) che gli enti devono attentamente tenere in considerazione sia in fase di predisposizione del bilancio che durante la gestione.

Non appare superfluo interrogarsi quindi su alcuni aspetti della gestione di cassa, data anche la novità della materia. In particolare:

- il bilancio di previsione deve risultare in pareggio di cassa?
- le variazioni di cassa devono risultare in pareggio?
- secondo quali criteri, quindi, formulare le previsioni?
- le previsioni di cassa sono autorizzatorie?
- qual è la funzione del fondo di riserva di cassa?
- ecc., ecc., ecc.





Art. 162. Principi del bilancio

6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e **garantendo un fondo di cassa finale non negativo.**

Art. 175. Variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva (...) le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, **garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;**

8. Mediante la **variazione di assestamento generale**, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e **il fondo di cassa**, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.


fi

L'art. 162, comma 6, del Tuel ed il correlato art. 193 (salvaguardia) non obbligano al pareggio di cassa. Si limitano a prescrivere che il **FONDO DI CASSA FINALE NON SIA NEGATIVO**.



fi

L'EQUILIBRIO GENERALE DI CASSA



Visto sotto una diversa prospettiva, il vincolo imposto dall'art. 162, comma 6, del Tuel impone che il saldo tra pagamenti ed incassi non sia superiore al fondo cassa iniziale, ovvero:

$$\text{PAGAMENTI} - \text{INCASSI} > 0 = \text{FONDO CASSA INZIALE}$$

fi

Gli enti che ricorrono all'anticipazione di tesoreria ovvero che utilizzano in termini di cassa entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti, devono prestare molta attenzione alle previsioni e alla gestione di cassa.

La loro azione amministrativa deve essere rivolta al superamento del deficit di cassa, puntando su specifiche misure di risanamento quali:

- miglioramento capacità di riscossione;
- velocizzazione procedure di riscossione delle entrate;
- contenimento delle spese correnti;
- accantonamenti a FCDE superiori ai minimi di legge.



COME FORMULARE LE PREVISIONI DI CASSA?

Nella formulazione delle previsioni di cassa, gli enti possono utilizzare diversi metodi:

- **metodo analitico**: le previsioni di cassa vengono effettuate in maniera puntuale analizzando le singole esigenze, il trend storico, i cronoprogrammi di spesa. E' consigliato, anche se ovviamente è più impegnativo e richiede più tempo;
- **metodo sintetico**: generalmente i programmi di contabilità possiedono delle funzioni che consentono di determinare le previsioni di cassa in maniera automatica. Ad esempio: PREVISIONI DI CASSA (CA) uguali a

PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) + RESIDUI ®

PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) + RESIDUI PRESUNTI (Rpres)

PREVISIONI DI SOLA COMPETENZA (CP)



COME FORMULARE LE PREVISIONI DI CASSA?

Volendo utilizzare il metodo sintetico, risulta tuttavia necessario apportare degli aggiustamenti, tenendo presente:

- i vincoli imposti dall'ordinamento;
- capitoli di entrata e di spesa su cui non si può incassare/pagare;
- altre situazioni note preventivamente che influiscono sulle previsioni di cassa.

1° STEP

$$CA = CO + RE$$



Occorre considerare che tutte le variazioni successive ai residui (per effetto dell'approvazione del rendiconto) necessitano di un adeguamento delle previsioni di cassa che può essere disposto dalla Giunta ai sensi dell'art. 227, co. 6-quater, del Tuel), perché la cassa non può mai superare le previsioni di CO + RE.

2° STEP

Alle previsioni determinate come sopra, si apportano degli aggiustamenti "manuali" tenendo presente alcune regole




LE REGOLE PER LE PREVISIONI DI CASSA

VINCOLI IMPOSTI DALL'ORDINAMENTO	1) $FoCaIniziale + incassi - pagamenti = FoCaFinale > 0 = a$ ZERO 2) $CA < 0 = CO + RE$ (punto 11.10 del principio contabile all. 4/2)
CAPITOLI DI ENTRATA CON CASSA = ZERO	> Avanzo di amministrazione > FPV di entrata di parte corrente > FPV di entrata di parte capitale
CAPITOLI DI SPESA CON CASSA = ZERO	> Disavanzo di amministrazione > Capitoli intestati ai fondi pluriennali vincolati > Tutti i capitoli della Miss. 20, tranne il fondo di riserva di cassa
ALTRE SITUAZIONI DA VALUTARE	> Capitoli di entrate di dubbia esigibilità per i quali è previsto l'accantonamento a FCDE ($CA = CO + RE - FCDE$) > Capitoli di spesa sui quali vi è un contenzioso in essere > ecc, ecc.

fi

L'articolo 175 del Tuel prevede lo strumento delle variazioni di cassa per adeguare le previsioni all'andamento della gestione. Le variazioni di sola cassa sono di competenza della Giunta Comunale, mentre le variazioni di cassa correlate alle variazioni di competenza rientrano nella competenza dell'organo individuato dal medesimo articolo 175.



in base alla competenze attribuite dall'ordinamento



LE VARIAZIONI DI CASSA DEVONO ESSERE A PAREGGIO?

NO. Le variazioni di cassa non devono rispettare l'obbligo del pareggio, come invece accade per le variazioni di competenza. L'articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del Tuel prevede che le variazioni di cassa debbano sempre garantire il fondo di cassa finale non negativo.

VARIAZIONI DI CASSA



NON SONO A PAREGGIO



PAGAMENTI > INCASSI

VINCOLO

**FONDO CASSA FINALE NON DEVE
ESSERE NEGATIVO**

fi

Tale **verifica** durante l'esercizio deve essere **disposta extra-contabilmente**, in quanto il fondo di cassa finale compare solamente nel **quadro generale riassuntivo** (sia nel bilancio di previsione che nel rendiconto).

		Bil Prev	Variaz. 1	Variaz. 2	Variaz. N
Fondo cassa iniziale (+)	€ 900.000,00				
Incassi (+)		€ 3.000.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 0,00
Pagamenti (-)		€ 3.500.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Saldo (+/-)		-€ 500.000,00	-€ 200.000,00	-€ 50.000,00	€ -200.000,00
Fondo cassa finale presunto (=)		€ 400.000,00	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ -50.000,00
		OK	OK	OK	KO




La verifica della consistenza del fondo di cassa finale deve essere sempre disposta in occasione delle variazioni di bilancio e della salvaguardia degli equilibri. Considerato che il saldo di cassa finale non si rileva dai prospetti delle variazioni, occorre darne atto nella delibera o nella relazione tecnica di accompagnamento.



Art. 166. Fondi di riserva

2-quater. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un **fondo di riserva di cassa** non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell’organo esecutivo.



E' consigliabile istituire un capitolo *ad hoc* con sole previsioni di cassa.

Il Fondo di riserva di cassa è l'unico capitolo della missione 20 che ha previsioni di cassa.



QUANDO VIENE UTILIZZATO IL FONDO DI RISERVA DI CASSA?

Considerato che le variazioni di cassa non devono risultare a pareggio, ci si interroga sulla funzione del fondo di riserva di cassa e sulla necessità del suo utilizzo.

IL FONDO DI RISERVA DI CASSA VIENE UTILIZZATO PER RIMPINGUARE LE PREVISIONI DI CASSA DI CAPITOLI DI SPESA PER I QUALI E' NECESSARIO PROVVEDERE AI PAGAMENTI, QUANDO TALE INCREMENTO CONDURREBBE AD UN FONDO CASSA NEGATIVO.

	Bil Prev	Variaz. 1	Variaz. 2	Variaz. N
Fondo cassa iniziale (+)	€ 900.000,00			
Incassi (+)	€ 3.000.000,00	€ -	€ 150.000,00	0
Pagamenti (-)	€ 3.500.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Saldo (+/-)	-€ 500.000,00	-€ 200.000,00	-€ 50.000,00	€ -200.000,00
Fondo cassa finale presunto (=)	€ 400.000,00	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ -50.000,00
	OK	OK	OK	KO
Utilizzo fondo di riserva di cassa (+)				€ 50.000,00
Fondo cassa finale presunto (=)				€ 0,00

fi

Art. 180. Riscossione

4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa.

Art. 185. Ordinazione e pagamento

1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro.

3. Il mandato di pagamento è controllato per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione e al rispetto dell'autorizzazione di cassa, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.

Art. 216. Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere

1. I pagamenti possono avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa. (...).



LE PREVISIONI DI CASSA HANNO NATURA AUTORIZZATORIA?

Le previsioni di cassa hanno natura autorizzatoria limitatamente:

- a) ai pagamenti (tranne le partite di giro e l'anticipazione di tesoreria)
- b) agli incassi sul Titolo VI (mutui).

ENTRATE	Natura autor. prev.ni cassa	SPESE	Natura autor. prev.ni cassa
Tit. I - Entrate tributarie	NO	Tit. I – Spese correnti	SI
Tit. II – Trasferimenti correnti	NO		
Tit. III – Entrate extra-tributarie	NO		
Tit. IV – Entrate in conto capitale	NO	Tit. II – Spese in conto capitale	SI
Tit. V – Entrate riduz. attività finan	NO	Tit. III – Spese incremento attività finan	SI
Tit. VI - Mutui	SI	Tit. IV – Rimborso di mutui	SI
Tit. VII – Anticipaz.istituto tesoriere	NO	Tit. V – Chiusura anticipaz. istituto tesor.	NO
Tit. IX - Entrate servizi conto terzi	NO	Tit. VII – Spese servizi conto terzi	NO



Art. 195. Utilizzo di entrate vincolate

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, **possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate** di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) **per il finanziamento di spese correnti**, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, **per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria** disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

Art. 222. Anticipazione di tesoreria

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso **anticipazioni di tesoreria**, entro il limite massimo dei tre dodicesimi* delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

* L'art. 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 ha aumentato a 5/12 il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria per tutto il 2016.



fi

L'indebitamento



L'articolo 204 del Tuel, più volte modificato nel corso di questi ultimi anni, prevede oggi una capacità di indebitamento all'10%, intesa come incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti.

LIMITE CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

	ANNO 2011	ANNI 2012-2014	DAL 2015
LIMITE ART. 204 Tuel	12%	8%	10%

$$\text{PARAMETRO} = \frac{\text{INTERESSI PASSIVI}}{\text{ENTRATE CORRENTI PENULTIMO ESERCIZIO}}$$



LA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO DEVE ESSERE VERIFICATA ALLA LUCE DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA



IL PARAMETRO DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE: IL DM 18 FEBBRAIO 2013

PARAMETRO 7 - CONSISTENZA DEI DEBITI DI FINANZIAMENTO NON ASSISTITI DA CONTRIBUTIONI SUPERIORE AL 150 PER CENTO RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI PER GLI ENTI CHE PRESENTANO UN RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE POSITIVO E SUPERIORE AL 120 PER CENTO PER GLI ENTI CHE PRESENTANO UN RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE NEGATIVO

$$\frac{\text{RESIDUO DEBITO MUTUI}}{\text{ENTRATE CORRENTI}} \geq \begin{matrix} 150\% \\ (120\%) \\ \text{se l'ente ha un} \\ \text{disavanzo di} \\ \text{competenza} \end{matrix}$$

fi

***LA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO DEVE
ESSERE VERIFICATA ALLA LUCE DEGLI
EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA E DEI
VINCOLI CONTENUTI NEL NUOVO ART. 10
DELLA LEGGE N. 243/2012***





LE REGOLE PER LA CONTRAZIONE DI MUTUI SECONDO LA LEGGE N. 243/2012 (ART. 10)

I mutui possono essere accesi solo per finanziare investimenti

La durata del mutuo deve essere rapportata alla vita utile del bene (un parametro di riferimento è costituito dalle % di ammortamento delle immobilizzazioni in contabilità economico patrimoniale)

L'assunzione di nuovi mutui (come pure il finanziamento di opere mediante avanzo) avviene nell'ambito di intese regionali (patto regionalizzato) funzionali a garantire il pareggio di bilancio a livello regionale.

NB: secondo IFEL-ANCI non necessitano di autorizzazione i mutui contratti nell'ambito dei propri margini di manovra



I COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO DEI BENI IMMOBILI E LA DURATA MASSIMA DEI MUTUI

Tipologia beni	Coefficiente annuo	Vita utile bene
Mezzi di trasporto stradali leggeri	20%	5
Mezzi di trasporto stradali pesanti e automezzi ad uso spec.	10%	10
Mezzi di trasporto aerei e marittimi	5%	20
Macchinari per ufficio	20%	5
Impianti e attrezzature	5%	20
Hardware	25%	4
Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale	2%	50
Fabbricati demaniali	2%	50
Altri beni demaniali	3%	33
Infrastrutture demaniali e non demaniali	3%	33
Costi pluriennali e beni immateriali	20%	5
Equipaggiamento e vestiario	20%	5
Materiale bibliografico	5%	20
Mobili e arredi per ufficio, alloggi e pertinenze, ecc.	10%	10
Strumenti musicali	20%	5
Opere dell'ingegno – Software prodotto	20%	



fi

LE ENTRATE



PROROGA BLOCCO AUMENTI TRIBUTI LOCALI

IL DDL DI BILANCIO (art. 11) PROROGA ANCHE PER IL 2017 IL **BLOCCO DEGLI AUMENTI DEI TRIBUTI LOCALI**, MODIFICANDO DIRETTAMENTE IL COMMA 26 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 208/2015.



PER GLI ENTI CHE SI ERANO AVVALSI DI APPLICARE LA MAGGIORAZIONE TASI DELLO 0,8%, RESTA FERMA LA FACOLTA', PREVIA DELIBERAZIONE.

BLOCCO TRIBUTI LOCALI

ESTESO AL 2017!!!




IL BLOCCO DEGLI AUMENTI DEI TRIBUTI LOCALI

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (come modificata dal DDL di bilancio 2017)

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, **per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.** Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.



IL BLOCCO DEGLI AUMENTI DEI TRIBUTI LOCALI



TROVANO APPLICAZIONE LE ALIQUOTE E TARIFFE VALIDAMENTE DELIBERATE PER IL 2015

VENGONO SOSPESI GLI AUMENTI GIA' DELIBERATI PER IL 2016 ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015

I COMUNI NON POSSONO AUMENTARE LE ALIQUOTE O TOGLIERE RIDUZIONI E ASSIMILAZIONI

I COMUNI POSSONO RIDURRE LE ALIQUOTE E LE TARIFFE



I VINCOLI

Gli enti locali non possono:

- a) istituire nuovi prelievi (es. IRPEF);
- b) aumentare le tariffe e le aliquote;
- c) modificare i requisiti per agevolazioni e/o riduzioni che si traducano indirettamente in un aumento del prelievo fiscale

LE DEROGHE

Rideterminazione delle tariffe TOSAP-ICP per effetto del passaggio di un comune da una categoria all'altra a seguito di incremento della popolazione.

Adeguamento dei valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini IMU



LE TARIFFE TARI E IL PIANO FINANZIARIO

IL TERMINE “RAVVICINATO” PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2017 PONE IL PROBLEMA DELLA DIFFICOLTA’ AD AVERE I PIANI FINANZIARI DELLA TARI DEFINITI ENTRO LA SCADENZA DEL 28 FEBBRAIO.

COME FARE??

1° SCENARIO

Il PEF viene definito entro febbraio.

Se il bilancio viene approvato prima si determina un PEF provvisorio poi entro febbraio si riapprova il PEF con aggiornamento delle tariffe e delle relative previsioni

2° SCENARIO

Il PEF NON viene definito entro febbraio.

In sede di bilancio si approva un PEF provvisorio e si determinano le relative tariffe. Eventuali scostamenti successivi saranno recuperati sul PEF dell’anno successivo





LE TARIFFE TARI E IL PIANO FINANZIARIO

Conferenza unificata Stato-città del 18 febbraio 2016

Pertanto, necessariamente entro il 30 aprile 2016, i Comuni dovranno approvare in Consiglio:

- 1) il mantenimento della eventuale maggiorazione Tasi, entro il limite della misura applicata nel 2015 e solo per le fattispecie diverse da quelle abolite (co. 28 della Legge di stabilità 2016);
- 2) eventuali riduzioni di aliquote o ampliamento di agevolazioni tributarie. Si ricorda che sono escluse dal blocco le entrate di natura extratributaria, come il Cosap (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), ma non il canone di pubblicità, considerata dalla Corte Costituzionale entrata tributaria che quindi soggiace al blocco;
- 3) **le delibere tariffarie TARI, che – nel caso di non disponibilità del Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani relativo al 2016 – potranno essere aggiornate successivamente entro il termine del 31 luglio previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193, co.3 TUEL), al fine di ottemperare all'obbligo di integrale copertura dei costi del servizio.**



LE TARIFFE TARI E IL PIANO FINANZIARIO

GLI ASPETTI CRITICI

La soluzione prospettata dalla conferenza unificata di ri-approvare le tariffe tari entro il 31 luglio in occasione della salvaguardia, qualora vi dovessero essere scostamenti nei costi del servizio, non appare così pacifica perché:

- non necessariamente l'aumento dei costi può pregiudicare gli equilibri di bilancio (specie nel caso di aumenti "contenuti"), soprattutto quando le maggiori spese possono essere coperte tramite avanzo o margini correnti. L'aumento quindi può esporre l'ente al rischio di contenzioso;
- sotto il profilo operativo se l'ente ha già emesso gli avvisi di pagamento, occorre procedere ad una nuova emissione, con il rischio di non raggiungere, in molti casi, la soglia minima.



LA MAGGIORAZIONE TASI

ART. 1, COMMA 28, LEGGE N. 208/2015 (come modificato dal DDL bilancio 2017)

28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. **Per l'anno 2017 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016**



IL FONDO DI SOLIDARIETA'

1) NON SONO PREVISTI ULTERIORI TAGLI RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI. VENGONO CONSOLIDATI I TAGLI APPLICATI DA:

- DL 95/2012;
- DL 66/2014;
- L. 190/2014

2) LA DOTAZIONE COMPLESSIVA AMMONTA A 6.197,18


3) RESTA INVARIATA LA QUOTA ALIMENTATA DAL GETTITO IMU

4) AUMENTA IL PESO DELLE CAPACITA' FISCALI E FABBISOGNI STANDARD

Provvedimento	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Legge 208/2015	20%	30%	40%	55%	===	===	===
DDL bilancio 2017	===	===	40%	55%	70%	85%	100%



IL RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE



TOTALE 6.197,18 ML



FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: IL TETTO ALLE VARIAZIONI

La modifica ai criteri di ripartizione del fondo di solidarietà comunale, insieme alla nuova metodologia di determinazione delle capacità fiscali e dei costi standard, può determinare delle sensibili variazioni negli importi spettanti ai comuni.

Per gli enti delle RSO il comma 6 dell'articolo 64 prevede una **clausola di salvaguardia** che fissa all'8% la variazione minima e massima nelle risorse storiche di riferimento:

+IMU AD ALIQUOTA DI BASE

+TASI AD ALIQUOTA DI BASE

+FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

=RISORSE STORICHE DI RIFERIMENTO \pm 8%



FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il DL 113/2016 prevede l'applicazione graduale della riduzione di 1,2 miliardi di euro introdotta dalla legge n. 190/2014 a carico dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi, sinora "beneficiari".

Art. 1, co. 435, L.190/14	Comuni	2015- 2016	2017	2018	2019	2020
Lett. a)	comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012	0%	25%	50%	75%	100%
Lett. b)	comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009	0%	25%	50%	75%	100%
Lett. c)	comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara	50%	60%	80%	100%	100%



L'EROGAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

DATA	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNI
31 marzo ACCONTO IMU	Eroga ai comuni un importo pari all'8% delle risorse di riferimento* risultanti dal sito della finanza locale alla data del 16/09/2014	Incassano le somme ricevute a titolo di IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
1° giugno RECUPERO ACCONTO IMU	Comunica all'Agenzia delle entrate le somme erogate e da recuperare a valere sugli effettivi incassi IMU spettanti ai comuni. Le somme sono riassegnate sul capitolo del FSC	=====

* Corrisponde alla sommatoria di IMU ad aliquota di base e del Fondo di solidarietà comunale



IL CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU-TASI

	2014	2015	2016	2017
Ammontar e	625 ML	472,5 ML	390 ML	NON PREVISTO
% sul 2014	==	75,6%	62,4%	
Norma	Art. 1, co. 731, L. 147/2013	Art. 8, co. 10, DL 78/2015 (L. 125/2015)	Art. 1, co. 20, L. 208/2015	
Riparto	DM 6 novembre 2014	DM 22 ottobre 2015		



*IN ASSENZA DI INDICAZIONI NELLA LEGGE DI BILANCIO,
NON E' POSSIBILE MANTENERE LO STANZIAMENTO.*



LE RISORSE PER GLI ENTI TERRITORIALI

Il DDL di bilancio per il 2017 stanziava due fondi da distribuire a favore degli enti territoriali:

- a) il primo fondo ha uno stanziamento di **1992,4 milioni di euro** per il 2017. Le risorse distribuite **non concorreranno al pareggio di bilancio**;
- b) il secondo fondo ha uno stanziamento di **969,9 milioni di euro** dal 2017 al 2046 e diverso per gli anni successivi ed è destinato alle PROVINCE.

Le risorse saranno distribuite con DPCM previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-città e autonomie locali entro il 31 gennaio 2017.



Dal fondo di cui alla lettera a) potrebbero essere ricavate le risorse per il contributo IMU-TASI



L'UTILIZZO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 2017 (art. 1, comma 737, legge 208/2015)

**UTILIZZO DEGLI ONERI NEL 2016-2017 X
SPESE CORRENTI**

Spese di manutenzione
del verde

Spese di manutenzione
delle strade

Spese di manutenzione
del patrimonio

Progettazione di OOPP



*La destinazione
deve essere
"giustificata"
nella nota
integrativa*



L'UTILIZZO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DAL 2018

Il DDL di bilancio 2017 introduce una norma a regime che disciplina l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione, superando l'estemporaneità delle disposizioni sinora introdotte.

460. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.



L'UTILIZZO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DAL 2018

realizzazione e alla **manutenzione ordinaria** e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate

interventi di riuso e di rigenerazione

interventi di demolizione di costruzioni abusive

acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico

interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico

interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano



L'UTILIZZO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DAL 2018

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
<ul style="list-style-type: none">• Strade e parcheggi• Acquedotto, fognatura e depurazione• Rete elettrica, rete gas, rete telefonica• Pubblica illuminazione• Verde attrezzato• Cimiteri	<ul style="list-style-type: none">• gli asili nido;• le scuole materne;• le scuole dell'obbligo;• i mercati di quartiere;• le delegazioni comunali;• le chiese ed altri edifici religiosi;• gli impianti sportivi di quartiere;• i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie;• le aree verdi di quartiere.



I RISPARMI DA RINEGOZIAZIONE MUTUI

Il DDL di bilancio ha esteso al 2017 la possibilità di utilizzare i risparmi di parte capitale derivanti da operazioni di rinegoiazione di mutui per il finanziamento della spesa corrente. La norma di riferimento è rappresentata dall'articolo 7, comma 2, del DL 78/2015

CHE COSA	Destinazione "ordinaria"	Deroga	Anni
Risparmi quota capitale	INVESTIMENTI	SPESA CORRENTE	2015-2017
Risparmi quota interessi	SPESA CORRENTE	====	====



CONTRIBUTO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

L'articolo 9-ter del DL 113/2016 ha stanziato risorse per erogare contributi finalizzati a coprire le spese per indennizzi dovuti in caso di estinzione anticipata di prestiti. Un apposito DM individuerà le modalità di richiesta.

Che cosa	2016	2017	2018
Fondi stanziati	14 ML (fino max 26 ML)	48 ML	48 ML
Scadenza presentazione domanda	31 ottobre 2016	31 marzo 2017	31 marzo 2017
Finalità	Finanziamento indennizzo sostenuto per estinzione anticipata di prestiti		



ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

IL COMMA 43 DEL DDL DI BILANCIO PROROGA
AL 2017 L'AUMENTO DEL LIMITE MASSIMO PER
IL RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI
TESORERIA DA 3/12 A 5/12

**ANTICIPAZIONE DI
TESORERIA**



**MAX 5/12 ANCHE
PER IL 2017**



ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ENTI IN DISSESTO

L'articolo 14 del decreto legge n. 113/2016 introduce la possibilità per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto e che aderiscono alle modalità semplificate di liquidazione e pagamento dei debiti di cui all'art 258 del Tuel, di accedere ad una anticipazione di liquidità funzionale ad incrementare la massa attiva e pagare, in questo modo, i debiti della gestione liquidatoria. A tal fine vengono stanziati 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, da ripartire a favore degli enti locali, nei limiti della massa passiva censita, in base alla popolazione residente risultante dai dati Istat al 31 dicembre dell'esercizio precedente la dichiarazione di dissesto:

DICHIARAZIONE DI DISSESTO	Anticipazione annua di 150 milioni complessivi	Finalità	Restituzione	Criteri di riparto
Dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2016	dal 2016 al 2018	Pagamento dei debiti della gestione liquidatoria	In max 20 anni a partire dall'anno successivo a quello di erogazione	Pro-quota in base al numero di abitanti risultanti dai dati Istat al 31 dicembre anno precedente alla dichiarazione di dissesto
Dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019	dal 2019 al 2020			



fi

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'



IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

Il **FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'** rappresenta un accantonamento di risorse finalizzato ad evitare l' utilizzo di entrate di difficile o dubbia esazione.

Il fondo deve essere sufficiente a coprire le perdite per:

- a) inesigibilità già manifestatesi;
- b) inesigibilità non ancora manifestatesi, ma temute o latenti;
- c) azioni di autotutela che possano ridurre il credito.

MISSIONE	20 – FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA	02 – Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità
PIANO DEI CONTI	U. 1.10.01.03.001 (PARTE CORRENTE) U. 2.05.03.01.001 (PARTE CAPITALE)



Il nuovo principio contabile non prevede espressamente la costituzione di un fondo per la riscossione di crediti di parte capitale perché, solitamente, sono partite collegate alla spesa o a contributi di altri enti ritenuti solvibili, quali gli enti pubblici. In realtà non risulta così scontata la loro esclusione dal calcolo del FCDE, in quanto occorre sempre esaminarne la loro vetustà ed il collegamento ad impegni di spesa correlati.



IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

- FASE 1** Individuare le tipologie di entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione

- FASE 2** Calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto la % da applicare al fondo secondo 3 metodi di calcolo differenti

- FASE 3** Determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate nella fase 2

- FASE 4** Applicare (eventualmente) la % di abbattimento



IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

FASE 1

SONO ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA'

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

NON SONO ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA'

- 1) i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche;
- 2) le concessioni di crediti;
- 3) i crediti assistiti da fidejussione;
- 4) le entrate tributarie stimate per un importo non superiore a quello pubblicato dal Dipartimento delle finanze sul portale per il federalismo;
- 5) i tributi riscossi per conto di altri enti;
- 6) le entrate tributarie che sono accertate per cassa

N.B.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO SCEGLIE IL LIVELLO DI ANALISI (TIPOLOGIE, CATEGORIE O CAPITOLI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DEL N.O.) IN BASE A CRITERI DI OMOGENEITA', CONGRUITA' E CONVENIENZA.



IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

FASE 2

calcolare, per ciascuna entrata di cui alla fase 1), la media tra incassi e accertamenti degli ultimi 5 esercizi, scegliendo tra 3 opzioni

A. Media semplice

B. Rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi

C. Media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio



IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

FASE 2

**Per le entrate accertate
per cassa**

La media si calcola facendo riferimento ai dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell'esercizio precedente. La procedura si ripete negli anni successivi

**Per le entrate di nuova
istituzione**

Nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

Per gli enti che negli ultimi
3 esercizi hanno
formalmente attivato un
processo di accelerazione
della propria capacità di
riscossione

Il FCDE può essere calcolato facendo riferimento a questi 3 esercizi




IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

FASE 3

in via transitoria, nei primi cinque esercizi di applicazione del nuovo principio, si assumono incassi a competenza e a residuo su accertamenti di competenza secondo tre diverse modalita';

a regime, il fondo e' calcolato come media semplice del rapporto tra incassi in c/competenza e accertamenti in c/competenza del quinquennio precedente **dal secondo anno in poi** i due criteri sono combinati ed il primo lascia progressivamente posto al secondo



Nel calcolo dello stanziamento per il bilancio 2017/2019

in caso di approvazione bilancio durante l'esercizio provvisorio:

- gli esercizi da prendere in considerazione sono 2012-2016;
- gli incassi relativi agli anni 2015-2016 solo per competenza;

in caso di approvazione bilancio entro il 31 dicembre 2016:

- gli esercizi da prendere in considerazione sono 2011-2015;
- gli incassi relativi agli anni 2014-2015 solo per competenza;



LA GRADUALITA' DEL CALCOLO DEL FCDE

QUINQUENNIO DA PRENDERE A RIFERIMENTO IN CASO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO ENTRO IL 31/12 DELL'ESERCIZIO

Bilancio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bilancio 2015	<u>Inc C+R</u> Acc. C									
Bilancio 2016		<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C				
Bilancio 2017			<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C			
Bilancio 2018				<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C		
Bilancio 2019					<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	
Bilancio 2020						<u>Inc C</u> Acc. C				



LA GRADUALITA' DEL CALCOLO DEL FCDE

QUINQUENNIO DA PRENDERE A RIFERIMENTO IN CASO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESERCIZIO, CON DATI ES. N-1 DEFINITIVI

Bilancio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bilancio 2015	<u>Inc C+R</u> Acc. C									
Bilancio 2016		<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C				
Bilancio 2017			<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C			
Bilancio 2018				<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C		
Bilancio 2019					<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	<u>Inc C</u> Acc. C	
Bilancio 2020						<u>Inc C</u> Acc. C				



LA GRADUALITA' DEL CALCOLO DEL FCDE

RELATIVAMENTE AGLI ESERCIZI PER I QUALI IL PRINCIPIO CONTABILE PREVEDE DI CONSIDERARE GLI INCASSI IN C/COMPETENZA, GLI ENTI POSSONO CONSIDERARE ANCHE GLI INCASSI IN CONTO RESIDUI INTERVENUTI NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO, A VALERE SUGLI ACCERTAMENTI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

AD ESEMPIO, CON RIFERIMENTO ALL'ANNUALITA' 2015, E' POSSIBILE CONSIDERARE:

- GLI INCASSI IN COMPETENZA 2015;
- GLI INCASSI IN C/RESIDUI INTERVENUTI NEL 2016, A VALERE SUGLI ACCERTAMENTI DELL'ESERCIZIO 2015.

TALE CRITERIO E' VANTAGGIOSO IN QUANTO PERMETTE DI MIGLIORARE LA % DI RISCOSSIONE, ABBASSANDO QUELLA DEL FCDE.

CHI INTENDE AVVALERSI DI QUESTA FACOLTA', DEVE SLITTARE INDIETRO DI UN ANNO IL QUINQUENNIO TEMPORALE DI RIFERIMENTO.



LA GRADUALITA' DEL CALCOLO DEL FCDE

QUINQUENNIO DA PRENDERE A RIFERIMENTO IN CASO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO ENTRO IL 31/12 DELL'ESERCIZIO, INCLUDENDO ANCHE GLI INCASSI IN C/RESIDUI ES. N+1

Bilancio	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bilancio 2015	<u>Inc C+R</u> Acc. C									
Bilancio 2016		<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C				
Bilancio 2017			<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C	<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C			
Bilancio 2018				<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C	<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C	<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C		
Bilancio 2019					<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C				
Bilancio 2020						<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C				



LA GRADUALITA' DEL CALCOLO DEL FCDE

QUINQUENNIO DA PRENDERE A RIFERIMENTO IN CASO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESERCIZIO, CON DATI ES. N-1 DEFINITIVI, CONSIDERANDO GLI INCASSI IN C/RESIDUI ES. N+1

Bilancio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bilancio 2015	<u>Inc C+R</u> Acc. C									
Bilancio 2016		<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C				
Bilancio 2017			<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C	<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C			
Bilancio 2018				<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C	<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C	<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C		
Bilancio 2019					<u>Inc C+R</u> Acc. C	<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C				
Bilancio 2020						<u>Inc C+R</u> es. n+1 Acc. C				



IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

FASE 4

Fino al 2018 gli enti hanno la **facoltà** di ridurre l'importo dell'accantonamento al FCDE del bilancio di previsione, secondo la gradualità di seguito indicata.

FASE	2016	2017	2018	2019
BILANCIO DI PREVISIONE	55%	70%	85%	100%



ATTENZIONE. PER EFFETTO DEI MECCANISMI DI GRADUALITA' ESPOSTI, L'AMMONTARE DEL FCDE E' DESTINATO A CRESCERE DI ANNO IN ANNO!!!!

fi

Il pareggio di bilancio e i vincoli di finanza pubblica



GLI ENTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli obblighi derivanti dalla legge n. 243/2012 investono un numero di enti locali maggiore rispetto a quanto previsto dalla disciplina del patto di stabilità interno. In particolare l'art. 9, comma 1, della legge n. 243/2012 non prevede l'esclusione per:

- i comuni fino a 1.000 abitanti;
- i comuni provenienti da processi di fusione, esonerati per il solo anno 2016

Enti	Patto di stabilità	Pareggio di bilancio
Comuni fino a 1.000 ab*	NO	SI
Comuni sopra i 1.000 ab	SI	SI
Province e città metropolitane	SI	SI
Unioni di comuni	NO	NO
Comuni derivanti da processi di fusione	NO	NO (solo per 2016)

* Destinatari in via privilegiata degli spazi concessi dalle regioni



LE NOVITA' DEL DDL DI BILANCIO 2017

Il DDL di bilancio 2017 prevede, in relazione al pareggio di bilancio:

❖ *LA RILEVANZA DEL FPV DI ENTRATA E DI SPESA PER IL 2017-2019, AD ECCEZIONE DELLE QUOTE PROVENIENTI DA DEBITO;*

❖ *LA POSSIBILITA' DI FAR RIMANERE NEL FPV 2015 LE SPESE CONNESSE A PROGETTI ESECUTIVI, A CONDIZIONE CHE IL BILANCIO VENGA APPROVATO ENTRO IL 31 GENNAIO 2017;*

❖ *LA NEUTRALITA' DELLE ECONOMIE FINANZIATE DAL FPV*


❖ *L'OBBLIGO DI APPROVARE IL PROSPETTO SUL PAREGGIO DI BILANCIO ANCHE SU DETERMINATI ATTI DI GIUNTA E DIRIGENTI AVENTI INFLUENZA SUI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA;*

❖ *NUOVI MECCANISMI SANZIONATORI E PREMIALI*



IL PAREGGIO DI BILANCIO IN COSTITUZIONE E LA LEGGE N. 243/2012

Per effetto dell'introduzione dell'obbligo del pareggio di bilancio in Costituzione (art. 81), è stata emanata la legge n. 243/2012 la quale attualmente prevede che regioni, province e comuni rispettino, in fase previsionale e a rendiconto, il pareggio di bilancio inteso come:



N.B.

**INIZIALMENTE GLI EQUILIBRI DOVEVANO ESSERE
RISPETTATI IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA**



IL PAREGGIO DI BILANCIO IN COSTITUZIONE E LA LEGGE N. 243/2012

GLI OTTO EQUILIBRI DI BILANCIO

	Equilibrio finale		Equilibrio economico-finanziario	
	Competenza pura	Cassa	Competenza pura	Cassa
Bilancio di previsione	♣	♣	♣	♣
Rendiconto	♣	♣	♣	♣

↓

Equilibrio disciplinato dalla legge n. 208/2015

N.B.

solo il mancato rispetto dell'equilibrio finale di competenza viene sanzionato. Per gli altri equilibri non sono previste sanzioni ma solamente l'obbligo, in caso di scostamento a rendiconto, di recupero sul triennio successivo (art. 9, comma 4, legge n. 243/2012).



L'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012: VERSIONE MODIFICATA

Art. 9 *Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali*

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto **conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.**

1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A DECORRERE DALL'ESERCIZIO 2020, TRA LE ENTRATE E LE SPESE FINALI È INCLUSO IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA, FINANZIATO DALLE ENTRATE FINALI.



L'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012: VERSIONE MODIFICATA

Art. 9 *Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali*

2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, **adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero.**

3. (...abrogato...)

4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:

- a) proporzionalità fra premi e sanzioni;**
- b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;**
- c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.**

(...)



L'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 243/2012: VERSIONE MODIFICATA

Art. 10 Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali

1. invariato.
2. invariato.

3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.



L'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE N. 243/2012: VERSIONE MODIFICATA

Art. 12 *Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico*

1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

La bozza del DDL di bilancio 2017 considera il FPV di entrata e di spesa quale posta rilevante ai fini del saldo di finanza pubblica, escluse le quote da debito.



NON VI SONO LIMITAZIONI SUL FPV, MA SOLO REGOLE AD HOC RISPETTO AL 2016.

FPV 2016

**SI FPV ENTRATE FINALI
NO FPV MUTUO
SI FPV AVANZO**

FPV 2017-2019


**SI FPV ENTRATE FINALI
NO FPV MUTUO
SI FPV AVANZO
con regole particolari**

FPV 2020

**SI FPV ENTRATE FINALI
NO FPV MUTUO
NO FPV AVANZO**




LE REGOLE PER IL 2016






LE REGOLE PER IL 2017-2019





LE REGOLE DAL 2020





LA NEUTRALITA' DELLE ECONOMIE DEL FPV

466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al **comma 3** devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. **Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.**



LA NEUTRALITA' DELLE ECONOMIE DEL FPV

SE L'ENTE NEL 2017 CANCELLA IMPEGNI FINANZIATI DAL FPV DI ENTRATA (E DI SPESA 2016), TALI IMPORTI NON VENGONO CONSIDERATI NEL FPV RILEVANTE AI FINI DEL PAREGGIO.

QUESTO DETERMINA UNA DOPPIA PENALIZZAZIONE IN QUANTO QUEGLI IMPEGNI, TRAMITE IL FPV, HANNO GRAVATO SUL PAREGGIO DELL'ANNO PRECEDENTE.

DI FATTO SI DETERMINA UN DISALLINEAMENTO TRA LA GESTIONE CONTABILE DEL FPV E LA GESTIONE "PAREGGIO" DEL MEDESIMO FONDO.



LE ECONOMIE SU IMPEGNI FINANZIATI DA FPV NEL 2016

DM MONITORAGGIO PAREGGIO 53279 DEL 20/06/2016 (par. C.3)

nel caso di cancellazione definitiva di impegni coperti da fondo pluriennale di entrata, si ricorda che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/11, al paragrafo 5.4 prevede che "Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione".

Pertanto, nel caso specifico, si deve procedere esclusivamente alla riduzione degli impegni esposti nella voce "I1" (spese correnti), ovvero nella voce "L1" (spese in c/capitale).



LE ECONOMIE SU IMPEGNI FINANZIATI DA FPV NEL 2016

Esempio: FPV di entrata 2016 pari a 1.000, con economie che saranno registrate a rendiconto di 300.

RENDICONTO 2016

FPV di entrata	1.000
Impegni FPV	700
Avanzo finale	300

PAREGGIO 2016

FPV di entrata	1.000
Impegni FPV	700
Saldo	300

Nella sostanza l'ente beneficia di 300 di spazi sul pareggio di bilancio che sono considerati "gratuiti" in quanto gli impegni finanziati dal FPV si sono ridotti successivamente.



VANTAGGIO SUL PAREGGIO DI BILANCIO!!!!



IL FPV DI SPESA NEL MONITORAGGIO DEL PAREGGIO 2016

				Sezione 1	
				Previsioni di competenza 2016 (1)	Dati gestionali (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al Settembre 2016
				(a)	(b)
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	+	8.728	7.341		
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	+	2.668	601		
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (2)	+	556	556		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale al netto della quota finanziata da avanzo(3)	-	0	0		

I righe I2 (FPV - spesa corrente) ed L2 (FPV - spesa parte capitale), **dati previsionali**:

- in sede di **monitoraggio intermedio**, corrispondono alle previsioni di bilancio risultanti dalla sotto-voce “D) - di cui fondo pluriennale vincolato – Spese correnti” del prospetto degli “Equilibri di bilancio” (Allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011 – Bilancio previsione);
- in sede di **monitoraggio finale** corrisponde all’importo risultante dal rendiconto e desunto dalla voce “DD)” del prospetto della “Verifica equilibri” (Allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011 – Rendiconto della gestione).

I dati del FPV della colonna B (dati gestionali) vengono presi in automatico dalla colonna A.



LA NEUTRALITA' DELLE ECONOMIE DEL FPV DAL 2017

ESEMPIO:

FPV DI SPESA 2016	1.000
IMPATTO SUL PAREGGIO DI BILANCIO 2016	-1.000

Nel 2017 il FPV di spesa si trasforma in FPV di entrata. Durante l'esercizio si registrano economie di spesa sugli impegni finanziati da FPV pari a 300. Questo comporta che:

RENDICONTO 2017

FPV di entrata	1.000
Impegni FPV	700
Avanzo finale	300

PAREGGIO 2017

FPV di entrata	700
Impegni FPV	700
Saldo	0



Pertanto si verifica un peggioramento della situazione per l'ente, dopo che il FPV nell'esercizio precedente ha gravato sul saldo



LE REGOLE “AD HOC” PER LA COSTITUZIONE DEL FPV PER IL 2017

467. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.



LE REGOLE “AD HOC” PER LA COSTITUZIONE DEL FPV PER IL 2017

LA NORMA, PER COM'E' SCRITTA, NON APPARE IDONEA A CONSENTIRE LA COSTITUZIONE NEL 2016 DEL FPV PER I PROGETTI ESECUTIVI APPROVATI, MA SOLAMENTE A SANARE I FPV DEL 2015.

SE CIO' FOSSE CONFERMATO, SI TRATTEREBBE DI UNA FORTE PENALIZZAZIONE PER GLI ENTI CHE NEL 2016 NON RIESCONO A BANDIRE LE GARE PER LA COSTITUZIONE DEL FPV SECONDO LE REGOLE ORDINARIE.

OCCORRERA' A TAL FINE ATTENDERE IL TESTO DEFINITIVO E LE EVENTUALI INTERPRETAZIONI CHE DOVESSERO EMERGERE.

ALLO STATO ATTUALE NON E' POSSIBILE FARE AFFIDAMENTO SU CIO'.



APPARE OPPORTUNO RICORDARE LE REGOLE “ORDINARIE” CHE CONSENTONO DI COSTITUIRE IL FPV PER LE OPERE PUBBLICHE.

QUANDO POSSO CONSIDERARE PRENOTATE TUTTE LE SOMME INCLUSE NEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA CHE RIENTRANO NELLA DISPONIBILITA' DEL RUP E COSTITUIRE IL FPV?

A) quando ho assunto almeno un impegno sul QTE a seguito di una obbligazione giuridicamente perfezionata, escluse le spese di progettazione. Le spese di progettazione non consentono l'impegno del QES e la costituzione del FPV

B) a seguito dell'attivazione delle procedure di affidamento delle opere ai sensi del d.Lgs. n. 50/2016 (non è sufficiente la determina, occorre la pubblicazione del bando o la spedizione delle lettere invito).



QUADRO ECONOMICO DI SPESA

(Art. 32 D.P.R. 207/2010)

COMUNE DI FRASCATI - INTERVENTO MANUTENZIONE STRADALE - LOTTO 1

A) LAVORI A MISURA

A.1)	Importo dei lavori	€	176 228,09
di cui:	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	165 918,09
	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza	€	10 310,00
	Importo lavori stimati (TOT. A)		176 228,09

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1)	Lavori in economia, esclusi dall'appalto	€	2 000,00
B.2)	Rimborsi a fattura	€	1 000,00
B.4)	Oneri allacci pubblici servizi e risoluzione interferenze	€	250,00
B.5)	Imprevisti	€	349,10
			3 599,10
			< 10% (A) art. 42, co. 3 D.P.R. 207/2010
B.10)	Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	€	2 000,00
B.14)	Spese generali, commissioni di gara, tasse, conc. gov. etc.	€	250,00
B.15)	I.V.A. ed altre imposte:	€	
B.15.2)	I.V.A. sui lavori a base d'asta (10%)	€	17 622,81
B.15.3)	I.V.A. sui lavori in economia di cui al punto B.1 (10%)	€	200,00
B.15.4)	I.V.A. sui rimborsi a fattura di cui al punto B.2 (10%)	€	100,00
	Sommano IVA ed imposte	€	17 922,81

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione - TOTALE (B) € 23 771,91

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale (A) + Totale (B) € 200 000,00

Attivazione procedure di affidamento con:
a) pubblicazione bando;
b) spediz. lettere invito;
c) affidamento diretto

Impegno, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, di alcune voci di spesa del QES (es. espropri, rilievi, allacci) dai quali si evinca la volontà di eseguire l'opera



LA COSTITUZIONE O IL MANTENIMENTO DEL FPV AL 31/12/2015

Che cosa	Costituzione FPV	Note
Acquisizione dell'entrata per il finanziamento della spesa	NO	Le risorse vanno in avanzo
Stipula contratto di mutuo per il finanziamento dell'opera	NO	IDEM
Approvazione progetto preliminare dell'opera	NO	IDEM
Approvazione progetto definitivo dell'opera	NO	IDEM
Approvazione progetto esecutivo dell'opera	NO	IDEM
Indizione entro il 31/12 bando di gara o spedizione lettere invito per affidamento lavori	SI	
Indizione entro il 31/12 bando di gara o spedizione lettere invito per spese diverse dalle OOPP	NO	Le risorse vanno in avanzo
Assunzione impegno giuridico entro il 31/12 a fronte di obbligazione perfezionata a valere sul quadro progettuale di spesa per OOPP	SI	
Aggiudicazione definitiva entro il 31/12 di gara per lavori relativa a spese già finanziate da FPV nel 2015	SI	
Mancata aggiudicazione definitiva entro il 31/12 di gara per lavori relativa a spese già finanziate da FPV nel 2015	NO	Le risorse tornano in avanzo
Economie di spesa su impegni finanziati da FPV nel 2015*	NO	Le risorse tornano in avanzo
Economie da ribasso d'asta in assenza di rideterminazione del quadro economico di spesa dell'opera	NO	Le risorse tornano in avanzo

* salve le eccezioni previste dal principio contabile

N.B.

IL DDL DI BILANCIO 2017 INTRODUCE UNA DEROGA A QUESTE REGOLE



LE REGOLE PER LA COSTITUZIONE DEL FPV DI SPESA 2016

Ad una prima lettura della norma pare che il legislatore intenda introdurre una sorta di “sanatoria” per i FFPPVV di fine 2015 costituiti velocemente per consentire l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e che, se non aggiudicate entro il 31 dicembre 2016, confluirebbero in avanzo.

OPERE CONFLUITE A FPV DI SPESA 2015

OPERE CON PROCEDURE ATTIVATE

AL 31 DICEMBRE 2016 RIMANGONO NEL FPV SE L'ENTE

**DISPONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO + CRONO**



**APPROVA IL BILANCIO 2017
ENTRO IL 31 GENNAIO**

N.B.

Se entro il 31/12/2017 non sono assunti impegni giuridicamente perfezionati le somme vanno in avanzo



IL SALVATAGGIO DEL FPV 2015

Tale sanatoria può trovare applicazione in diverse situazioni. Di seguito ne esemplifichiamo alcune:

FPV costituito a seguito di avvio procedure di affidamento	FPV costituito a seguito di impegno perfezionato (diverso dalla progettazione)
Procedure avviate a fine 2015 e non concluse entro il 31/12/2016	QTE prenotato sulla base di un progetto preliminare/definitivo a fronte di un impegno perfezionato per: esproprio; rilievi, lavori preliminari; ecc., ecc.
Contenzioso sulla gara	
Gara deserta	
Revoca di aggiudicazione a seguito di vicende dell'appaltatore	
Economie su ribasso d'asta????	
Economie su opere realizzate???	



SONO INTERESSATI SOLO I FPV RELATIVI A LAVORI PUBBLICI



L'AVANZO STRUTTURALE

Il rispetto, in sede di programmazione, degli equilibri generali di bilancio consente di “generare” un avanzo strutturale derivante da:




UTILIZZABILE PER:

CONTRARRE MUTUI

APPLICARE AVANZO

fi




FUORI DAL SALDO!!!!



I SALDI DI BILANCIO A CONFRONTO

SE GN O	VOCE	TIT.	Pareggio complessivo di bilancio	Equilibrio economico finanziario	Equilibrio finale	Vincolo pareggio di bilancio
+	FPV DI ENTRATA		10		10	10
+	ENTRATE CORRENTI	I-II-III	200	200	200	200
+	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	IV-V	50		50	50
	ENTRATE FINALI		260	200	260	260
+	AVANZO DI AMM.NE		20			
+	MUTUI	VI	30			
=	TOTALE ENTRATE		310	200	260	260
-	FPV DI SPESA					
-	SPESE CORRENTI	I	170	170	170	170
+	di cui FCDE + altri acc.ti		20			20
-	SPESE IN CONTO CAPITALE	II-III	110		110	110
	SPESE FINALI		280		280	260
-	RIMBORSO QUOTA CAPITALE	IV	30	30		
	DISAVANZO DI AMM.NE		0			
=	TOTALE SPESE		310	200	280	260
=	SALDO		0	0	-20	0



Avanzo
strutturale



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI EFFETTI SUL PAREGGIO

LA RILEVANZA O MENO DEL FPV NEL PAREGGIO DI BILANCIO INCIDE SU UN ASPETTO SOLO DELLA GESTIONE DEI VINCOLI:



SU CHE ESERCIZIO GRAVA LA SPESA AI FINI DEL SALDO?

Con il FPV

La spesa grava TUTTA
sull'esercizio in cui
assumo l'impegno

Senza il FPV

La spesa grava sugli
esercizi in cui gli impegni
diventano esigibili



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI EFFETTI SUL PAREGGIO

FPV	2016	2017-2019	2020
FPV finanziato da debito	La spesa graverà negli esercizi in cui diventa esigibile	Previsto con la legge di bilancio.	La spesa graverà negli esercizi in cui diventa esigibile
FPV finanziato da avanzo	La spesa grava tutta nell'esercizio in cui viene finanziata. Negli anni successivi è neutra. Quindi: 2015: convenienza ad applicare avanzo 2016: penalizzazione utilizzo avanzo	SONO ESCLUSE LE QUOTE DA MUTUO SONO ESCLUSE LE ECONOMIE SU IMPEGNI FINANZIATI DA FPV	La spesa graverà negli esercizi in cui diventa esigibile NB: vantaggio ad applicare avanzo
FPV finanziato da entrate finali	La spesa grava tutta nell'esercizio in cui viene finanziata. Negli anni successivi è neutra		La spesa grava tutta nell'esercizio in cui viene finanziata. Negli anni successivi è neutra



ESEMPIO DI OPERA FINANZIATA DA AVANZO NEL 2016

Bilancio 2016

Entrata	Importo	Spesa	Importo
Avanzo di amm.ne	1.000	Costruzione scuola	0
		FPV costruzione scuola	1.000
TOTALE ENTRATA	1.000	TOTALE SPESA	1.000

Pareggio con FPV
E. 0
S -1.000
Saldo -1.000

Pareggio senza FPV
E. 0
S -0
Saldo 0

Bilancio 2017

Entrata	Importo	Spesa	Importo
FPV di entrata	1.000	Costruzione scuola	200
		FPV costruzione scuola	800
TOTALE ENTRATA	1.000	TOTALE SPESA	1.000

Pareggio con FPV
E. 1.000
S. -1.000
Saldo 0

Pareggio senza FPV
E. 0
S. -200
Saldo -200

Bilancio 2018

Entrata	Importo	Spesa	Importo
FPV di entrata	800	Costruzione scuola	400
		FPV costruzione scuola	400
TOTALE ENTRATA	800	TOTALE SPESA	800

Pareggio con FPV
E. 800
S. -800
Saldo 0

Pareggio senza FPV
E. 0
S. -400
Saldo -400

Bilancio 2019

Entrata	Importo	Spesa	Importo
FPV di entrata	400	Costruzione scuola	400
		FPV costruzione scuola	0
TOTALE ENTRATA	400	TOTALE SPESA	400

Pareggio con FPV
E. 400
S. -400
Saldo 0

Pareggio senza FPV
E. 0
S. -400
Saldo -400



ESEMPIO DI OPERA FINANZIATA DA ALIENAZIONI NEL 2016

Bilancio 2016

Entrata	Importo	Spesa	Importo
Alienazione	1.000	Costruzione scuola	0
		FPV costruzione scuola	1.000
TOTALE ENTRATA	1.000	TOTALE SPESA	1.000

Pareggio con FPV
E 1.000
S -1.000
Saldo 0

Pareggio senza FPV
E 1.000
S 0
Saldo 1.000

Bilancio 2017

Entrata	Importo	Spesa	Importo
FPV di entrata	1.000	Costruzione scuola	200
		FPV costruzione scuola	800
TOTALE ENTRATA	1.000	TOTALE SPESA	1.000

Pareggio con FPV
E. 1.000
S. -1.000
Saldo 0

Pareggio senza FPV
E. 0
S. -200
Saldo -200

Bilancio 2018

Entrata	Importo	Spesa	Importo
FPV di entrata	800	Costruzione scuola	400
		FPV costruzione scuola	400
TOTALE ENTRATA	800	TOTALE SPESA	800

Pareggio con FPV
E. 800
S. -800
Saldo 0


Pareggio senza FPV
E. 0
S. -400
Saldo -400

Bilancio 2019

Entrata	Importo	Spesa	Importo
FPV di entrata	400	Costruzione scuola	400
		FPV costruzione scuola	0
TOTALE ENTRATA	400	TOTALE SPESA	400

Pareggio con FPV
E. 400
S. -400
Saldo 0

Pareggio senza FPV
E. 0
S. -400
Saldo -400



ESEMPIO DI OPERA FINANZIATA DA MUTUI NEL 2016

Bilancio 2016

Entrata	Importo	Spesa	Importo
Mutui	1.000	Costruzione scuola	0
		FPV costruzione scuola	1.000
TOTALE ENTRATA	1.000	TOTALE SPESA	1.000

Pareggio con FPV
E 0
S 0
Saldo 0

Pareggio senza FPV
E 0
S 0
Saldo 0

Bilancio 2017

Entrata	Importo	Spesa	Importo
FPV di entrata	1.000	Costruzione scuola	200
		FPV costruzione scuola	800
TOTALE ENTRATA	1.000	TOTALE SPESA	1.000

Pareggio con FPV
E. 0
S. -200
Saldo -200

Pareggio senza FPV
E. 0
S. -200
Saldo -200

Bilancio 2018

Entrata	Importo	Spesa	Importo
FPV di entrata	800	Costruzione scuola	400
		FPV costruzione scuola	400
TOTALE ENTRATA	800	TOTALE SPESA	800

Pareggio con FPV
E. 0
S. -400
Saldo -400

Pareggio senza FPV
E. 0
S. -400
Saldo -400

Bilancio 2019

Entrata	Importo	Spesa	Importo
FPV di entrata	400	Costruzione scuola	400
		FPV costruzione scuola	0
TOTALE ENTRATA	400	TOTALE SPESA	400

Pareggio con FPV
E. 0
S. -400
Saldo -400

Pareggio senza FPV
E. 0
S. -400
Saldo -400



EFFETTI DELLA INCLUSIONE/ESCLUSIONE DEL FPV DAL PAREGGIO

INCLUSIONE DEL FPV	ESCLUSIONE DEL FPV
La correlazione (pareggio) tra entrate e spese garantita dal FPV rende neutri gli effetti della diversa esigibilità delle poste	Entrate e spese entrano nel saldo nell'esercizio in cui sono esigibili (imputazione a bilancio)
Il pareggio NON E' influenzato dalle variazioni di esigibilità	Il pareggio E' influenzato dalle variazioni di esigibilità
Maggiore governabilità dei vincoli sul pareggio di bilancio a fronte di minori spazi di manovra	Minore governabilità dei vincoli. Il disallineamento temporale tra esigibilità di entrata e di spesa determina spazi di manovra altrimenti preclusi
Penalizzazione in caso di spese ad esigibilità differita finanziate da avanzo	Facilitazione in caso di spese ad esigibilità differita finanziate da avanzo



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E LE QUOTE DA DEBITO

Il DDL di bilancio 2017 ripropone la NEUTRALITA' DEL FPV DERIVANTE DA INDEBITAMENTO..

Facciamo un esempio:

OPERA DI 1.000.000 DI EURO FINANZIATA DA MUTUO. LA SPESA SARA' ESIGIBILE:

- *per € 200.000 nel 2016*
- *per € 400.000 nel 2017*
- *per € 400.000 nel 2018*

L'ente appalta l'opera nel 2016, costituendo il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2016 per le somme non esigibili.



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E LE QUOTE DA DEBITO

SEGNO	VOCE	TIT.	Pareggio di bilancio 2016	Pareggio di bilancio 2017	Pareggio di bilancio 2018
+	FPV DI ENTRATA		0	0	
-	<i>di cui FPV proveniente da debito</i>		0		
-	SPESE IN CONTO CAPITALE (imp.)	II	200	400	400
-	FPV DI SPESA		800		0
+	<i>di cui FPV proveniente da debito</i>		-800		0
=	SALDO		-200	-400	-400

NB: sul pareggio grava solo la quota annua di spesa esigibile!!



N.B.

ANCHE QUALORA IL FPV NEL 2017 E 2018 NON FOSSE CONSIDERATO, GLI EFFETTI SUL PAREGGIO DI BILANCIO NON CAMBIEREBBERO



IL PROSPETTO DA ALLEGARE AL BILANCIO E ALLE SUE VARIAZIONI

Viene confermato l'obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto con cui si dimostra il rispetto del pareggio di bilancio.

La novità è che ora tale prospetto deve essere allegato anche in fase di gestione, alle variazioni di bilancio di competenza del consiglio comunale ed alle variazioni di cui:

- a) al comma 5-bis, lettera e), dell'articolo 175, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) al comma 5-quater, lettera b), dell'articolo 175, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al comma 4;
- c) al comma 5-quater, lettera e-bis), dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti le operazioni di indebitamento;
- d) al comma 2, lettere a) e g), dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
- e) al comma 4, dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011 riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato.



IL PROSPETTO DA ALLEGARE AL BILANCIO E ALLE SUE VARIAZIONI





LE SANZIONI

MANCATO RISPETTO DEL SALDO > 3% ENTRATE FINALI	MANCATO RISPETTO DEL SALDO < 3% ENTRATE FINALI
Riduzione risorse in misura pari allo sforamento in 3 rate costanti triennali	IDEM
Riduzione impegni spesa corrente pari a quelli dell'es. di inadempimento ridotti dell'1%, per funzioni esercitate in entrambi gli esercizi	Contenimento impegni spesa corrente pari a quelli dell'es. di inadempimento per funzioni esercitate in entrambi gli esercizi
Divieto di mutui	IDEM
Divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Sono ammesse le assunzioni di personale a TD per protezione civile, PM, scuola e sociale entro il tetto di spesa del 2009	Divieto di assunzioni di personale a tempo indeterminato
Obbligo per sindaco e assessori di versare il 30% dell'indennità al bilancio dell'ente nell'anno successivo all'inad.	Obbligo per sindaco e assessori di versare il 10% dell'indennità al bilancio dell'ente nell'anno successivo all'inad



I PREMI/1

Il DDL di bilancio introduce, in attuazione dell'art. 9, comma 4, della legge n. 243/2012, dei meccanismi premianti a favore degli enti locali. Le **condizioni** per accedere ai premi sono:

Aver rispettato il saldo

Aver inviato la certificazione nei termini perentori

Aver conseguito un pareggio di cassa tra entrate finali e spese finali

ATTRIBUZIONE DI RISORSE PROVENIENTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI

Gli aventi diritto ricevono risorse derivanti dalla riduzione del FSC applicato agli enti inadempienti, da destinare agli investimenti.

Il riparto delle risorse avviene previa intesa in Conferenza unificata Stato-città e autonomie locali



I PREMI/2

In aggiunta, gli enti che rispettano il saldo garantendo spazi inutilizzati inferiori all'1%, la % di turn-over è innalzata al 75%, a condizione che il rapporto dipendenti/popolazione sia inferiore al rapporto medio stabilito con DM per gli enti in dissesto (comma 479, lett. d).

**COMUNI CON
OVERSHOOTING < 1%
ENTRATE FINALI**



**TURN-OVER DEL PERSONALE
AL 75% SE MEDIA
DIPENDENTI/POPOLAZIONE < A
QUELLA DEGLI ENTI
DISSESTATI**



Il premio non appare di rilevante interesse in quanto per gli enti sotto i 10.000 abitanti il turn-over è già al 75% (art. 1, comma 228, legge n. 208/2015). Quindi il beneficio viene limitato ai comuni sopra i 10.000 ab.



GLI SPAZI PER L'UTILIZZO DEGLI AVANZI DI AMMINISTRAZIONE E MUTUI

SONO STANZIATI (COMMA 485) 700 MILIONI DI EURO (DI CUI 300 PER EDILIZIA SCOLASTICA) PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2017-2019 PER CONCEDERE SPAZI TRAMITE IL **PATTO NAZIONALE** DA DESTINARE ALL'UTILIZZO DI:

- AVANZI DI AMMINISTRAZIONE
- INDEBITAMENTO

GLI ENTI NON POSSONO RICHIEDERE SPAZI SE L'UTILIZZO DELL'AVANZO O DEL MUTUO RIENTRA NELL'AMBITO DEGLI SPAZI STRUTTURALI DI MANOVRA (COMMA 486)



GLI SPAZI DEVONO ESSERE RICHIESTI ENTRO IL 20 GENNAIO DI OGNI ANNO!!! PER IL 2017 LA RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 20 FEBBRAIO



LE PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DEGLI SPAZI

LE PRIORITA' NEL RIPARTO DEI 300 MILIONI PER EDILIZIA SCOLASTICA

Interventi già avviati nel 2016 e beneficiari degli spazi nel 2016 ai sensi del DPCM 27/04/2016

Interventi di NUOVA COSTRUZIONE di edifici scolastici per gli enti che dispongono di progetto esecutivo

Altri interventi per cui gli enti dispongono del progetto esecutivo munito di cronoprogramma (gara non partita)

LE PRIORITA' NEL RIPARTO DEI RESTANTI 400 MILIONI PER ALTRI INTERVENTI

Interventi finanziati con avanzo/mutui da parte di comuni istituiti a seguito di processi di fusione o sotto i 1.000 ab

Interventi di edilizia scolastica non soddisfatti con il riparto dei 300 milioni

Investimenti per adeguamento/miglioramento sismico degli immobili

Interventi di prevenzione rischio idrogeologico o bonifica siti inquinati ad alto rischio ambientale

fi

**La nuova contabilità
economico-patrimoniale:
enti che hanno avviato nel
2017 quali operazioni
avviare nel 2017**



DAL 2016 I COMUNI SOPRA I 5.000 AB. CHE HANNO ESERCITATO LA FACOLTA' DI RINVIO SONO TENUTI ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO

- DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE (ALL.4/3)
- DEL BILANCIO CONSOLIDATO (ALL. 4/4).

I COMUNI FINO A 5.000 AB. POSSONO ULTERIORMENTE RINVIARE L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO AL 2017, AI SENSI DELL'ART. 233-BIS, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000.

ENTI	Decorrenza obbligo*	NOTE
COMUNI FINO A 5.000 AB	2017	Se esercitata la facoltà di rinvio
COMUNI SOPRA I 5.000 AB	2016	Se esercitata la facoltà di rinvio
PROVINCE	2016	Se esercitata la facoltà di rinvio
ENTI SPERIMENTATORI	2014 o prec.	

*Con scadenza 30 settembre esercizio successivo per approvazione bilancio consolidato



LE ATTIVITA' DA SVOLGERE

1) ADEMPIMENTI PRELIMINARI UNA TANTUM (ALLA DATA DEL 1/1/2016 PER IL RENDICONTO 2016)

RICLASSIFICAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO E PASSIVO (ATTIVITA' FORMALE)

RIVALUTAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO E PASSIVO (ATTIVITA' SOSTANZIALE)

2) ADEMPIMENTI ANNUALI A REGIME

**REGISTRAZIONI ECONOMICO PATRIMONIALI
LEGATE ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA (PRIMA NOTA)**

SCRITTURE DI ASSESTAMENTO, RETTIFICA E AMMORTAMENTO



LE FASI DI AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATR.

- 1 *Riclassificazione stato patrimoniale*
- 2 *Apertura dei conti riclassificati*
- 3 *Rivalutazione delle voci del patrimonio*
- 4 *Determinazione differenze di rivalutazione*
- 5 *Determinazione composizione patrimonio netto*
- 6 *Approvazione nuovo stato patrimoniale*
- 7 *Avvio scritture in partita doppia (prima nota)*



PER I COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI CHE APPLICANO DAL 2017 LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE, LE PRIME FASI DA AVVIARE DOPO L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2016 RIGUARDANO:

- LA RICLASSIFICAZIONE DELLE VOCI PATRIMONIALI;
- LA RIAPERTURA DEI CONTI;
- L'AVVIO DELLE SCRITTURE ECONOMICO-PATRIMONIALI

fi

1

Riclassificazione stato patrimoniale al 1° gennaio di avvio della contabilità economica



LA RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO E PASSIVO SECONDO I NUOVI PRINCIPI

- VALORI DI INVENTARIO
- DEBITI E CREDITI
- RISCONTI PASSIVI
- ALTRI VALORI
- RIDETERMINAZIONE PATRIMONIO NETTO (Attivo - Passivo)

Il punto 9 del principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale prevede:

- riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il nuovo P.d.C. (attività formale);
- verifica dei valori e, se necessario, rivalutazione delle attività e passività (attività sostanziale).

La rivalutazione del nuovo Stato Patrimoniale porta ad un differente risultato del Patrimonio Netto ed è oggetto di valutazione da parte del Consiglio Comunale. E' opportuno quindi costruire delle tabelle di raccordo da sottoporre all'approvazione dell'organo consiliare.



LA RICLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO AL 1° GENNAIO

La prima operazione di avvio della contabilità economico-patrimoniale riguarda la riclassificazione delle voci patrimoniali al 31 dicembre 2015 secondo il piano dei conti patrimoniale allegato al d.Lgs. n. 118/2011. **Tale operazione non modifica i valori, che pertanto rimangono invariati.**

31 DICEMBRE 2015

VOCI CONTO DEL
PATRIMONIO EX DPR
194/1996



1° GENNAIO 2016

VOCI STATO PATRIMONIALE
EX D.LGS. 118/2011




N.B.

CON LA RICLASSIFICAZIONE I VALORI NON CAMBIANO



LA RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

L'applicazione del p.c. 4/3 influenza le seguenti voci dello Stato Patrimoniale:



RICLASSIFICAZIONE

ATTIVITA' DI CARATTERE FORMALE
(NON CAMBIANO I VALORI)

RIVALUTAZIONE

ATTIVITA' DI CARATTERE SOSTANZIALE
(SI MODIFICANO I VALORI)



RICLASSIFICAZIONE

Tabelle di raccordo voci riclassificate

RIVALUTAZIONE

Differenze di rivalutazione


ACCOMPAGNANO LO STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO E RIVALUTATO CHE DEVE ESSERE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN OCCASIONE DEL RENDICONTO 2016

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31/12/2013 riclassificato	Rettifiche	01/01/2014 rivalutato
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	<i>Rimanenze</i>			€ -
	Totale rimanenze	0		€ -
II	<i>Crediti (2)</i>			
1	Crediti di natura tributaria	0 €	-	
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0 €	-	€ -
b	Altri crediti da tributi	€ 1.338.752,93	-€ 22.956,50	€ 1.315.796,43
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 45.620,42	-€ 45.620,42	€ -
2	Crediti per trasferimenti e contributi		€ -	
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 569.380,58	-€ 492.338,43	€ 77.042,15
b	imprese controllate	€ -	-€ 600.000,00	€ 600.000,00
c	imprese partecipate	€ -	-€ 59.092,05	€ 59.092,05
d	verso altri soggetti	€ 262.545,97	-€ 262.136,11	€ 409,86
3	Verso clienti ed utenti	€ 210.973,17	-€ 43.822,60	€ 167.150,57
4	Altri Crediti		€ -	
a	verso l'erario	€ 6.210,94	-€ 6.210,94	€ -
b	per attività svolta per c/terzi	€ 3.346,63	-€ 3.262,99	€ 83,64
c	altri	€ 661.259,18	-€ 593.479,58	€ 67.779,60
	Totale crediti	€ 3.098.089,82	-€ 810.735,52	€ 2.287.354,30

I valori dell'attivo e del passivo coincidono con quelli approvati a fine 2015



LA RICLASSIFICAZIONE DEI CREDITI





LA RICLASSIFICAZIONE DEI DEBITI

Residui passivi al 1/1/2016

Si parte dall'elenco dei residui passivi conservati nel conto del bilancio 2015



Piano dei conti finanziario

Ogni residuo passivo ha un proprio codice del PdC finanziario che va individuato



Matrice di correlazione

Dal PdC finanziario, attraverso la matrice, si giunge al



Piano dei conti patrimoniale

Si associa la corrispondente voce del PdC Patrimoniale



STATO PATRIMONIALE PASSIVO (DEBITI)



ESEMPIO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ES	COD_PF	DESCRIZIONE	RESIDUO_RIPO RTATO	CONTO_PARTITA_M ATRICE	DESCRIZIONE_PDC
E	E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	14.041,00	A.1.3.2.01.01.01.006	Crediti da riscossione Imposta municipale propria
E	E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività	7.554,25	A.1.3.2.01.01.01.053	Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
E	E.1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	80.462,50	A.1.3.2.01.01.01.061	Crediti da riscossione Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
E	E.1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	8.207,94	A.1.3.2.01.01.01.061	Crediti da riscossione Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
E	E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	20.739,47	A.1.3.2.01.04.01.001	Crediti da riscossione Fondi perequativi dallo Stato
E	E.2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	85.226,54	A.1.3.2.03.01.02.018	Crediti per Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali
E	E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	770,77	A.1.3.2.03.04.03.999	Crediti per Altri trasferimenti correnti da altre imprese
E	E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	36,00	A.1.3.2.02.01.01.001	Crediti da proventi dalla vendita di beni
E	E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	6,00	A.1.3.2.02.01.02.001	Crediti derivanti dalla vendita di servizi
E	E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	1.520,00	A.1.3.2.02.01.02.001	Crediti derivanti dalla vendita di servizi
E	E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	11.799,18	A.1.3.2.02.01.02.001	Crediti derivanti dalla vendita di servizi
E	E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	203,00	A.1.3.2.02.03.01.001	Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose
E	E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	68.576,08	A.1.3.2.02.03.01.001	Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose
E	E.3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e	0,00	A.1.3.2.02.02.01.001	Crediti da fitti, noleggi e locazioni
E	E.3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	986,82	A.1.3.2.02.02.01.001	Crediti da fitti, noleggi e locazioni
E	E.3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	6.635,50	A.1.3.2.02.05.02.001	Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
E	E.3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	435,00	A.1.3.2.02.05.03.001	Crediti verso imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
E	E.3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in	25.844,20	A.1.3.2.07.03.14.002	Crediti per dividendi da imprese partecipate non incluse nella amministrazioni pubbliche
E	E.3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni	2.922,10	A.1.3.2.07.03.14.999	Crediti per dividendi da altre imprese non incluse nella amministrazioni pubbliche
E	E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	1.525,43	A.1.3.2.08.04.06.005	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese



ESEMPIO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

ES	COD_PF	DESCRIZIONE	RESIDUO_RIPO RTATO	CONTO_PARTITA_M ATRICE	DESCRIZIONE_PDC
S	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	376,44	P.2.4.7.01.02.01.001	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato
S	U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	P.2.4.7.01.03.01.001	Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato
S	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a	0,00	P.2.4.7.01.04.01.001	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo indeterminato
S	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.526,62	P.2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
S	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	P.2.4.6.01.01.01.001	Contributi obbligatori per il personale
S	U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	145,62	P.2.4.6.01.02.01.001	Contributi previdenza complementare
S	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	629,62	P.2.4.5.01.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
S	U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	5.870,00	P.2.4.5.01.12.01.001	Imposta Municipale Propria
S	U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico	0,00	P.2.4.5.01.99.01.001	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
S	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	P.2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
S	U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	P.2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
S	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.507,55	P.2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
S	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.265,90	P.2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
S	U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	P.2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
S	U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	60,60	P.2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
S	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.870,22	P.2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
S	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.675,81	P.2.4.7.02.01.01.001	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione
S	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	7.100,00	P.2.4.7.03.01.01.001	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
S	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	P.2.4.7.01.15.01.001	Indennità di missione e di trasferta



LA RICLASSIFICAZIONE DEBITI/CREDITI

NON TUTTI I CREDITI/DEBITI ESPOSTI NELLO STATO PATRIMONIALE DERIVANO DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA (=RESIDUI)

PER LE VOCI NON PRESENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA L'ENTE DEVE ATTRIBUIRE EX NOVO LA CODIFICA SECONDO IL PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE



LA TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLE VOCI

A conclusione delle operazioni di riclassificazione si redige una **tabella di corrispondenza** che, per ciascuna voce, evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. In questa sono riportate le Immobilizzazioni immateriali e materiali

ATTIVO PATRIMONIALE							
Cod Cat dpr194/96	Descr cat dpr194/96	Valore Residuo 31/12/2013	Cod.Piano dei conti patrimoniale 118/2011	Decr.Piano dei conti patrimoniale 118/2011	Valore Residuo con Stato 01/01/2014 Patrimoniale	Raccordo con Stato	
Al)	1	Costi pluriennali capitalizzati	€ 12.390,38	1.2.1.02.01.01.001	Costi di ricerca e sviluppo	€ 12.390,38B12	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
All)	1	Costi pluriennali capitalizzati	€ 32.101,30	1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	€ 32.101,30B19	Immobilizzazioni in corso ed acconti
All)	1	Beni demaniali	20.522.064,75	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	€ 20.522.064,75B11 1.3	Beni demaniali Infrastrutture
All)	1	Beni demaniali	€ 7.495.484,01	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	€ 7.495.484,01B11 1.2	Beni demaniali Fabbricati
All)	1	Beni demaniali	€ 212.862,20	1.2.2.01.03.01.001	Terreni demaniali	€ 212.862,20B11 1.1	Beni demaniali Terreni
All)	8	Automezzi e motomezzi	€ 4.839,52	1.2.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali leggeri	€ 4.839,52B112 2.5	Mezzi di trasporto
All)	9	Mobili e macchine d'ufficio	€ 100.928,81	1.2.2.02.03.01.001	Mobili e arredi per ufficio	€ 100.928,81B112 2.7	Mobili e arredi
All)	9	Mobili e macchine d'ufficio	€ 7.070,79	1.2.2.02.03.02.001	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	€ 7.070,79B112 2.7	Mobili e arredi
All)	9	Mobili e macchine d'ufficio	€ 50.802,76	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	€ 50.802,76B112 2.7	Mobili e arredi
All)	6	Macchinari, attrezzature e impianti	€ 1.987,17	1.2.2.02.05.02.001	Attrezzature sanitarie	€ 1.987,17B112 2.4	Attrezzature industriali e commerciali
All)	6	Macchinari, attrezzature e impianti	€ 87.119,40	1.2.2.02.05.99.999	Attrezzature n.a.c.	€ 87.119,40B112 2.4	Attrezzature industriali e commerciali
All)	9	Mobili e macchine d'ufficio	€ 45,84	1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	€ 45,84B112 2.6	Macchine per ufficio e hardware
All)	7	Attrezzature e sistemi informatici	€ 9.586,85	1.2.2.02.07.01.001	Server	€ 9.586,85B112 2.6	Macchine per ufficio e hardware
All)	7	Attrezzature e sistemi informatici	€ 668,88	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	€ 668,88B112 2.6	Macchine per ufficio e hardware
All)	7	Attrezzature e sistemi informatici	€ 4.650,31	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	€ 4.650,31B112 2.6	Macchine per ufficio e hardware
All)	9	Mobili e macchine d'ufficio	€ 845,31	1.2.2.02.07.04.001	Apparati di telecomunicazione	€ 845,31B112 2.6	Macchine per ufficio e hardware



I CONFERIMENTI NEL VECCHIO ORDINAMENTO

Nel conto del patrimonio previsto dal DPR 194/1996 erano previste due diverse procedure di contabilizzazione dei beni finanziati da contribuzione esterna:

1. AI COSTO NETTO. Inserimento del bene nel patrimonio attivo al netto del contributo. In tal caso i valori del conto del patrimonio sono diversi da quelli inseriti in inventario, nel quale il bene va evidenziato per l'intero valore. Il contributo ricevuto non andava inserito nel conto del patrimonio passivo o se inserito interamente stornato. L'ammortamento annuale del bene, se pur effettuato con la stessa percentuale viene rilevato con importi diversi fra inventario e conto del patrimonio in quanto diverso il valore iniziale del bene;

2. AI VALORE DI INVENTARIO. Inserimento nell'attivo del bene per il valore intero. L'inventario coincide con la voce dell'attivo come pure gli ammortamenti. Il contributo viene inserito nel passivo, tra i **conferimenti**, ma viene applicato il principio del "ricavo pluriennale" o "ammortamento attivo" con il quale il valore patrimoniale viene ridotto con la stessa percentuale dell'ammortamento del bene.



I CONFERIMENTI NEL NUOVO STATO PATRIMONIALE

DPR 194/1996

B) CONFERIMENTI		
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	8.498.858,76
II)	Conferimenti da concessioni di edificare	1.500.734,23
TOTALE CONFERIMENTI		9.999.592,99

BII)

PN: Riserve da
permessi di costr.

BI)

Passivo: Contributi
agli investimenti

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	€ 20.954.233,55
II	Riserve	
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ -
b	da capitale	€ -
c	da permessi di costruire	€ 6.120.776,21
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 1.420.209,47
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	€ 67.120,12
II	Risconti passivi	
1	Contributi agli investimenti	
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 5.991.130,97
b	da altri soggetti	€ 63.113,00
2	Concessioni pluriennali	€ -
3	Altri risconti passivi	€ -
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 6.121.364,09

fi

2

Apertura dei conti riclassificati



LA RIAPERTURA DEI CONTI

Una volta riclassificate tutte le voci è possibile aprire i conti dello Stato patrimoniale al 1° gennaio 2016 secondo la codifica del Piano dei conti patrimoniale. Tale operazione può essere disposta solo se prevista dal gestionale di contabilità

DARE	AVERE	IMPORTO
Diversi (Patrimonio Attivo)	Diversi (Patrimonio Passivo)	
Immobilizzazioni		
Attivo Circolante		
Ratei e Risconti		
Totale Attivo = alla chiusura del precedente Conto del Patrimonio		
	Patrimonio netto	
	Fondi	
	Debiti	
	Ratei e risconti, contributi agli investimenti	
	Totale Passivo = alla chiusura del precedente Conto del Patrimonio	


fi

7

Avvio scritture in partita doppia (prima nota)



LA TRANSAZIONE ELEMENTARE




E' VIETATO:

- effettuare transazioni in assenza di codifica completa che ne permetta l'identificazione;
- adottare il criterio della prevalenza
- imputare in via provvisoria operazioni in partite di giro
- assumere impegni sul fondo di riserva



LA TRANSAZIONE ELEMENTARE


“ Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patri-monialiali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall’ interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc.), e avviene per mu-tuo accordo o per atto unilaterale dell’ amministrazione pubblica.”



fi

E' ricorrente l'entrata che si registra da almeno 5 anni per importi costanti

LA CODIFICA



Il codice della transazione viene riportato in un campo libero degli ordinativi informatici

- 1 entrate x finanz.to progetti UE
- 2 altre entrate
- 3 spese realizz.ne progetti UE
- 4 altre spese



MONETARIE

Incidono sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale

Sono le operazioni già presenti nell'attuale sistema di bilancio

Rispettano le attuali regole del TUEL

Influenzano la nuova gestione del bilancio di cassa e del piano integrato dei conti

NON MONETARIE

Esempi di operazioni che non determinano flussi di cassa effettivi

Se non esiste il sinallagma l'operazione non è considerata una transazione e quindi non rileva ai fini contabili
Es. furti, calamità naturali etc.

Rilevano anch'esse ai fini finanziari ed economico/patrimoniali

Queste operazioni sono oggetto di mandato e reversale di tipo contabile e cioè solo con quietanza di entrata in tesoreria

Trasferimenti +/-

Permute +/-

Scomputi +/-

Conferimenti



LE TRANSAZIONI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

GENERANO

sotto il profilo finanziario

ACCERTAMENTI

IMPEGNI

sotto il profilo economico

scambi sul mercato

RICAVI

COSTI

attività istituzionali ed erogative

PROVENTI

ONERI



COMPETENZA ECONOMICA

COSTI/RICAVI

PROVENTI/ONERI

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La competenza economica per i proventi/oneri è regolata da criteri diversi.....





COMPETENZA ECONOMICA


PROVENTI	ONERI
<p>Sono di competenza economica dell'esercizio se:</p> <ul style="list-style-type: none">a) è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti beni o erogati servizi;b) l'erogazione del bene o servizio è già avvenuta. <p>I trasferimenti vincolati sono imputati all'esercizio in cui è sostenuto l'onere a cui sono destinati</p>	<p>Gli oneri sono di competenza economica:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per associazione diretta causa-effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni;b) per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale in mancanza di associazione diretta (es. ammortamento);c) per imputazione diretta a CE



LA RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI ECONOMICHE

QUAL'E' IL MOMENTO DETERMINANTE PER RILEVARE LE COMPONENTI ECONOMICHE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE??

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.





LA COMPETENZA ECONOMICA

Il criterio della competenza economica diverge in maniera sostanziale dal criterio della competenza potenziata. Entrambi poi sono da tenere distinti dalla manifestazione in numerario (cassa).

DIMENSIONE	COSA GUARDA
COMPETENZA ECONOMICA	E' il criterio in base al quale costi e ricavi vengono rilevati nei bilanci degli esercizi nei quali hanno prodotto, anche parzialmente, la loro utilità ovvero sono stati generati.
COMPETENZA POTENZIATA	E' il criterio in base al quale le entrate e le spese vengono imputate a bilancio negli esercizi in cui matura l'obbligazione di pagamento. In relazione ai contratti pubblici la maturazione del debito si ha con: a) l'effettuazione del servizio o della fornitura; b) la maturazione del SAL
CASSA	Corrisponde all'effettivo incasso o pagamento del debito/credito



COMPETENZA FINANZIARIA E COMPETENZA ECONOMICA



Esempio: l'ente sottoscrive un contratto per il noleggio di attrezzatura dal 1° dicembre 2016 al 28 febbraio 2017, per un importo complessivo di 12.000 euro. Il contratto prevede il pagamento integrale al termine del periodo di noleggio.

DIMENSIONE	A BILANCIO
COMPETENZA ECONOMICA	2016: rateo passivo di €. 4.000 (12.000/3 mesi per 1 mese del 2016) 2017: costo di 12.000 e rateo passivo iniziale di 4.000
COMPETENZA POTENZIATA	Tutta la spesa viene imputata sul bilancio 2017, in quanto l'obbligazione di pagamento matura al termine del periodo di noleggio.
CASSA	L'uscita di cassa sarà effettuata nel 2017, in competenza



ALCUNE INFORMAZIONI “UTILI” NELLE DETERMINE DI IMPEGNO

DETERMINA

1) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	350	Descrizione	Noleggio attrezzature		
Miss./Progr.	06.02	PdC finanz.	U.1.03.02.07.008	Spesa non ricorr.	NO
Centro di costo	====			Compet. Econ.	01/12/16-28/02/17
SIOPE	1302	CIG	ZBA054008	CUP	=====
Creditore	Ditta Noleggi srl				
Causale	Noleggio palco dal 1° dicembre 2016 al 28 febbraio 2017				
Modalità finan.	====			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.	====	Importo	€. 12.000,00	Frazionabile in 12	NO

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
28 febbraio 2017	30 marzo 2017	€. 12.000,00



LA RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI ECONOMICHE

Il criterio generale prevede tuttavia anche delle eccezioni di seguito riepilogate:

Componente	Rilevazione CE	Rilevazione SP
Ricavi/proventi	Accertamento di entrata	
Costi/oneri	Liquidazione della spesa	
Trasferimenti e contributi correnti e in conto capitale	Impegno di spesa	
Entrate titoli 5, 6, 7, 9	=====	Accertamento di entrata
Spese titoli 3, 4, 5, 7	=====	Impegno di spesa
Credito IVA	=====	Accertamento di entrata
Debito IVA	=====	Impegno/liquidazione
Riduzione depositi bancari	=====	Incassi per prelievi da depositi bancari
Incremento depositi bancari		Pagamenti per versamenti a depositi bancari



PROVENTI DA TRIBUTI

I proventi di natura tributaria sono accertati ed imputati nell'esercizio in cui viene notificato il provvedimento.

Rif.	Scrittura FINANZIARIA: ACCERTAMENTO	Importi
	ENTRATA	
E	Proventi ICI da recupero evasione E.1.01.01.08.002	50.000

Rif.	Scrittura ECO-PAT di esercizio: ACCERTAMENTO		Importi		
	DARE	AVERE	D	A	
SP	CE	Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI) 1.3.2.01.01.01.008	ICI riscossa a seguito di attività di controllo 1.1.1.01.08.002	50.000	50.000

Al momento dell'incasso si riduce il residuo attivo in contabilità finanziaria mentre in contabilità economica si procederà a ridurre il credito:

Rif.	Scrittura ECO-PAT di esercizio: RISCOSSIONE		Importi		
	DARE	AVERE	D	A	
SP	SP	Istituto tesoriere/cassiere 1.3.4.01.01.01.001	Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI) 1.3.2.01.01.01.008	10.000	10.000



VENDITA DI BENI E SERVIZI SENZA IVA

I proventi dalla vendita di beni e servizi sono rilevati dagli accertamenti della contabilità finanziaria ed eventualmente rettificati a fine esercizio con ratei/risconti.

Rif.	Scrittura FINANZIARIA: ACCERTAMENTO	Importi
	ENTRATA	
E	Proventi asili nido E.3.01.02.01.002	12.000

Rif.	Scrittura ECO-PAT di esercizio: ACCERTAMENTO		Importi	
	DARE	AVERE	D	A
SP CE	Crediti da vendita di servizi 1.3.2.02.01.02.001	Ricavi da asili nido 1.2.2.01.02.001	12.000	12.000

Al momento dell'incasso si riduce il residuo attivo in contabilità finanziaria mentre in contabilità economica si procederà a ridurre il credito:

Rif.	Scrittura ECO-PAT di esercizio: RISCOSSIONE		Importi	
	DARE	AVERE	D	A
SP SP	Istituto tesoriere/cassiere 1.3.4.01.01.01.001	Crediti da vendita di servizi 1.3.2.02.01.02.001	12.000	12.000



VENDITA DI BENI E SERVIZI CON IVA

Se i proventi scontano l'IVA, le scritture economico-patrimoniali dovranno registrare anche il debito IVA

Rif.	Scrittura FINANZIARIA: ACCERTAMENTO	
	ENTRATA	Importi
E	Proventi da mensa E.3.01.02.01.008	10.400

Rif.	Scrittura ECO-PAT di esercizio: ACCERTAMENTO		Importi	
	DARE	AVERE	D	A
SP	Crediti da vendita di servizi 1.3.2.02.01.02.001	Diversi	10.400	
CE		Ricavi da mense 1.2.2.01.08.001		10.000
SP		IVA a debito 2.4.5.06.01.01.001		400

Al momento dell'incasso si riduce il residuo attivo in contabilità finanziaria mentre in contabilità economica si procederà a ridurre il credito, come evidenziato nelle schede precedenti



CONCESSIONI PLURIENNALI/2

A fine esercizio pertanto verrà rilevata la scrittura di assestamento:

Rif.		Scrittura ECO-PAT di assestamento		Importi	
		DARE	AVERE	D	A
CE	SP	Proventi da concessioni su beni 1.2.4.01.03.001	Risconti passivi su concessioni pluriennali 2.5.2.01.01.01.001	19.200	19.200

L'esercizio successivo dovrà essere ridotto il risconto passivo per rilevare a conto economico la quota di provento di competenza dell'esercizio:

Rif.		Scrittura ECO-PAT		Importi	
		DARE	AVERE	D	A
SP	CE	Risconti passivi su concessioni pluriennali 2.5.2.01.01.01.001	Diversi	19.200	
			Proventi da concessioni su beni 1.2.4.01.03.001		800
			Risconti passivi su concessioni pluriennali 2.5.2.01.01.01.001		18.400



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI/1

I contributi agli investimenti devono essere rilevati in contabilità economico-patrimoniale annualmente, per la quota corrispondente all'ammortamento dell'esercizio del bene che hanno finanziato. Ipotizzando un contributo per interventi di manutenzione dell'edilizia scolastica che copre il 60% della spesa, pari a complessivi 500.000 euro, si avrà:

INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	500.000
CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI (60%)	300.000
QUOTA DI AMMORTAMENTO ANNUA	2%

Voci	1° es	2° es	3° es
Amm.to di esercizio (500.000*2%)	10.000	10.000	10.000
Quota annua di contributo (300.000*2%)	6.000	6.000	6.000

Pertanto il contributo di 300.000 deve essere riscontato al termine dell'esercizio per la quota differita che può essere:

- totale fino a quando i lavori non sono ultimati e messi in funzione;
- parziale, in corrispondenza dell'ammortamento annuo



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI/3

SCRITTURE DI ASSESTAMENTO SECONDO ESERCIZIO

Nell'esercizio successivo, con l'ultimazione dei lavori, inizia l'ammortamento dell'investimento e contestualmente anche a maturare il provento relativo al contributo correlato.


Rif.	Scrittura ECO-PAT esercizio successivo		Importi	
	DARE		D	A
SP	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (risconto)	Diversi	300.000	
	2.5.3.01.01.02.001			
CE		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		6.000
		1.3.2.01.02.001		
SP		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (risconto)		294.000
		2.5.3.01.01.02.001		



PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE

Secondo le nuove regole i proventi derivanti dall'attività edilizia seguono un doppio binario:

- transitano a conto economico tra i proventi se destinati a finanziamento della spesa corrente;
- sono imputati direttamente a riserve da permessi di costruire se destinate al finanziamento della spesa di investimento. Tali importi non si riducono mai.





PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE

Pertanto le scritture economico-patrimoniali devono essere differenziate a seconda della destinazione. Diverse sono le soluzioni adottabili. Di seguito se ne propone una.

Esempio: Proventi per permessi di costruire di 300.000 euro, destinati per 100.000 euro a spese correnti e per 200.000 euro ad investimenti

Rif.	Scrittura FINANZIARIA: ACCERTAMENTO		Importi
	ENTRATA		
E	Permessi di costruire		300.000
	E.4.05.01.01.001		

Rif.	Scrittura ECO-PAT: ACCERTAMENTO		Importi	
	DARE	AVERE	D	A
SP	Crediti da permessi di costruire	Diversi	300.000	
	1.3.2.08.04.10.001			
CE		Permessi di costruire		100.000
		5.2.9.02.01.001		
SP		Riserve da permessi di costruire		200.000
		2.1.2.03.01.01.001		



TRASFERIMENTI CORRENTI

Le spese per i trasferimenti correnti sono registrati in contabilità ECO-PAT al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa.

Rif.	Scrittura FINANZIARIA	
	SPESA	Importi
U	Interventi assistenziali urgenti	10,000
	U.1.04.02.02.999	

Rif.	Scrittura ECO-PAT		Importi	
	DARE		D	A
CE				
SP	Altri assegni e sussidi assistenziali	Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	10.000	10.000
	2.3.1.02.02.999	2.4.3.02.99.02.999		

In occasione del pagamento si procederà a registrare la relativa scrittura in contabilità ECO-PAT:

Rif.	Scrittura ECO-PAT		Importi	
	DARE		D	A
SP				
SP	Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	Istituto tesoriere/cassiere	10.000	10.000
	2.4.3.02.99.02.999	1.3.4.01.01.01.001		



LA VENDITA DEL PATRIMONIO: MINUSVALENZA E PLUSVALENZA

Quando viene venduto un cespite iscritto a patrimonio, è necessario determinare la minusvalenza o la plusvalenza che si determina quale differenza tra il valore netto contabile e il valore di vendita.

MINUSVALENZA

Rif.	Scrittura FINANZIARIA	
	SPESA	Importi
E	Alienazione di fabbricati	350.000
	E.4.04.01.08.001	

Rif.	Scrittura ECO-PAT		Importi	
	DARE		D	A
SP		Fabbricati ad uso abitativo		400.000
		1.2.2.02.09.01.001		
SP	Crediti da Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo		350.000	
	1.3.2.02.06.08.001			
CE	Minusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso abitativo		50.000	
	5.1.4.01.08.001			



LA VENDITA DEL PATRIMONIO: MINUSVALENZA E PLUSVALENZA

PLUSVALENZA

Rif.	Scrittura FINANZIARIA	
	SPESA	Importi
E	Alienazione di fabbricati	450.000
	E.4.04.01.08.001	

Rif.	Scrittura ECO-PAT		Importi	
	DARE	AVERE	D	A
SP	Crediti da Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo		450.000	
	1.3.2.02.06.08.001			
SP		Fabbricati ad uso abitativo		400.000
		1.2.2.02.09.01.001		
CE		Plusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso abitativo		50.000
		5.2.4.01.08.001		



ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI



N.B.

A fine esercizio, con le scritture di assestamento, vengono disposte le rettifiche e le integrazioni del caso (ratei e risconti)



L'AMMORTAMENTO DEI BENI

Cosa	Come
Inizio periodo ammortamento del bene	Dal momento in cui il bene è pronto per l'uso. In caso di inizio in corso d'anno si calcolano i 12cesimi
Durata ammortamento	Vita utile del bene
Coefficienti	Quelli previsti dal principio all. 4/3. L'ente può applicare coefficienti più alti in relazione alla vita utile del bene
Beni esclusi dall'ammortamento	I beni il cui utilizzo non è limitato nel tempo in quanto non soggetti a deperimento o usura (terreni, materiali preziosi e beni di valore, beni culturali o beni soggetti a tutela)



L'AMMORTAMENTO DI INVESTIMENTI SU BENI DI TERZI

Non è infrequente il caso in cui l'ente effettui spese di investimento su beni non di proprietà, bensì di proprietà di terzi. Ai fini dell'ammortamento delle relative spese si devono tenere distinte le situazioni.

Investimenti su beni di privati in locazione

La spesa viene considerata come **IMMOBILIZZ. IMMATERIALE**, ammortizzata nel periodo più breve tra la vita utile dell'investimento e la durata del contratto di locazione

Investimenti su beni di privati di cui l'ente non si avvale

La spesa viene considerata **CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI** e quindi non ammortizzata

Investimenti su beni di altre PA in concessione


La spesa viene considerata come **IMMOBILIZZ. IMMATERIALE**, ammortizzata in un periodo temporale pari alla durata residua della concessione



CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO

Non vi è corrispondenza né relazione biunivoca tra i conti d'ordine e le partite di giro.

CONTI D'ORDINE



PARTITE DI GIRO

Non influenzano il risultato economico perché SONO FUORI DAL SISTEMA DELLE SCRITTURE CONTABILI che contribuiscono a determinarlo

Sono registrazioni che **FANNO PARTE INTEGRANTE DEL SISTEMA DI SCRITTURE** che determinano il risultato economico. Non lo influenzano perché l'ente in tal caso si trova in posizione di debito/credito verso terzi per il medesimo importo



CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO

Nel seguente prospetto evidenziamo le principali differenze tra conti d'ordine e partite di giro.

Che cosa	CONTI D'ORDINE	PARTITE DI GIRO
ENTRANO NELLE SCRITTURE CONTABILI	NO	SI
INFLUENZANO IL RISULTATO ECONOMICO	NO	NO



PARTITE DI GIRO: IL DEPOSITO CAUZIONALE

I depositi cauzionali sono imputati alle voci debiti/crediti dello Stato patrimoniale. Non transitano a conto economico salvi i casi di variazioni negli accertamenti/impegni in sede di riaccertamento dei residui

Deposito cauzionale	STATO PATRIMON.	CONTO ECONOMICO
VERSATI	Crediti diversi Immobilizzazioni finanz. se a lungo termine	NO, solo se ci sono dei maggiori/minori residui attivi
RICEVUTI	Debiti verso altri, con evidenza di quelli esigibili oltre l'esercizio successivo	NO, solo i minori residui passivi
Se il deposito cauzionale è versato in titoli	CONTI D'ORDINE (beni di terzi presso l'ente)	NO



CONTI D'ORDINE: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Secondo le nuove regole il FPV (sia di parte corrente che di parte capitale) confluisce nei conti d'ordine, sotto la voce "Impegni su esercizi futuri", in analogia a quanto accadeva in precedenza quando qui andavano gli impegni residui del Titolo II spesa.

STATO PATRIMONIALE		riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri			
2) beni di terzi in uso			
3) beni dati in uso a terzi			
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			
5) garanzie prestate a imprese controllate			
6) garanzie prestate a imprese partecipate			
7) garanzie prestate a altre imprese			
TOTALE CONTI D'ORDINE		-	-



LE OPERAZIONI EXTRA-FINANZIARIA

Influiscono sulla determinazione del risultato economico dell'esercizio, anche se non rilevati in contabilità finanziaria, le seguenti poste:

- QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO;
- QUOTE DI ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI FUTURI;
- PERDITE DELL'ESERCIZIO
- PERDITE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI;
- RIMANENZE INIZIALI E FINALI DI MAGAZZINO;
- RATEI E RISCOINTI ATTIVI O PASSIVI;
- VARIAZIONI PATRIMONIALI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI, SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE

Grazie per l'attenzione

Elena Masini
e-mail *elena.masini@alice.it*

I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione



@Formazioneifel



Facebook



Youtube